

TRIBUNALE DI MILANO

Ricorso ex artt. 160 e ss. e 186-bis l. fall. di Aimeri Ambiente S.r.l.

Il sottoscritto Ing. Francesco Maltoni, nato a Bari il 16.11.1970, residente in Bitritto (BA), Viale On. Vincenzo Binetti n. 10, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato di **Aimeri Ambiente S.r.l.**, con sede legale in Rozzano (MI), Strada 4, Palazzo Q6, C.F., P.IVA e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano n. 00991830084, REA MI-1752199 (“**Aimeri**” o la “**Società**”), a quanto *infra* autorizzato con delibera *ex artt.* 152, comma 3, e 161, comma 4, l. fall. del Consiglio di Amministrazione di Aimeri del 30.11.2016, come da verbale redatto dal Notaio Paolo Givri di Genova (**Prod. n. 26**) ⁽¹⁾, in corso di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano, rappresentato e difeso ai fini dell’assistenza giuridica nella presente procedura, come da mandato in calce al presente ricorso, anche disgiuntamente tra loro, dagli Avvocati Prof. Marco Arato (C.F. RTAMRC55L13D969B - pec: marco.arato@pec.beplex.com), Fulvio Marvulli (C.F. MRVFLV69A18D969P - pec: fulvio.marvulli@pec.beplex.com), Francesco G. G. Pirisi (C.F. PRSFNC88R15G203W - pec: francesco.pirisi@pec.belex.com) ed Enrico Chieppa (C.F. CHPNRC82A07E290S - pec: enrico.chieppa@pec.beplex.com) del Foro di Genova ed elettivamente domiciliato presso lo Studio di quest’ultimo in Milano, Via Barozzi n. 1, espone quanto segue.

* * *

Sommario

- A. PREMESSA: LA DOMANDA DI PRE-CONCORDATO DI AIMERI E LA PROROGA DEL TERMINE PER IL DEPOSITO DEL PIANO, DELLA PROPOSTA CONCORDATARIA E DELLA DOCUMENTAZIONE PREVISTA DAI COMMI SECONDO E TERZO DELL’ART. 161 L. FALL..... 2**
- B. LE INIZIATIVE INTRAPRESE DA AIMERI PER SUPPORTARE LA PRESENTE DOMANDA DI CONCORDATO..... 6**

⁽¹⁾ Per maggiore chiarezza espositiva, al fine di evitare di specificare per ognuno dei documenti citati se si tratti di un nuovo documento *oppure* di un documento già prodotto all’atto del deposito del ricorso *ex art.* 161, comma 6, l. fall. (la “**Domanda di Pre-Concordato**”) o dell’istanza *ex art.* 161, comma 6, l. fall. ai fini della proroga dei termini per il deposito del piano, della proposta di concordato e della restante documentazione di cui ai commi secondo e terzo dell’art. 161 l. fall. (l’ “**Istanza di Proroga**”), si è ritenuto opportuno mantenere la stessa numerazione utilizzata nel ricorso e nell’istanza di cui sopra e procedere alla numerazione degli ulteriori documenti partendo da dove la numerazione del predetto ricorso si era interrotta.

Ciò significa che i documenti contrassegnati da nn. 1 a 25 sono documenti già prodotti all’atto del deposito del ricorso *ex art.* 161, comma 6, l. fall. e dell’istanza di proroga di cui sopra, mentre i documenti contrassegnati dal n. 26 in poi sono documenti nuovi.

B.I.	L'Addendum al Contratto d'Affitto d'Azienda, il Piano Industriale Energeticambiente e la capitalizzazione di Energeticambiente.	7
B.II.	Gli Accordi Paraconcordatari.	10
B.III.	Le proposte di transazione fiscale e previdenziale.	17
C.	LA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA PER L'AMMISSIONE ALLA PROCEDURA.	20
D.	LA SITUAZIONE DI AIMERI AL 4.8.2016 E LA VALUTAZIONE DELLE POSTE ATTIVE E PASSIVE AI FINI DEL CONCORDATO.	21
D.I.	Descrizione analitica dell'attivo	23
A.	<i>Attività immobilizzate</i>	23
B.	<i>Attività realizzabili</i>	25
D.II.	Descrizione analitica del passivo	28
A.	<i>Patrimonio netto</i>	30
B.	<i>Fondi rischi e oneri</i>	30
C.	<i>Debiti</i>	31
E.	LA SUDDIVISIONE IN CLASSI DEI CREDITORI DI AIMERI.	34
F.	IL PIANO DI CONCORDATO DI AIMERI.	50
F.I.	La prosecuzione dell'attività di impresa in capo a Energeticambiente e le risorse finanziarie derivanti dalla continuità.	56
F.II.	La fusione per incorporazione di Aimeri in Energeticambiente	60
G.	LA PROPOSTA DI CONCORDATO.	62
H.	I VANTAGGI DELLA SOLUZIONE CONCORDATARIA RISPETTO ALLO SCENARIO ALTERNATIVO DEL FALLIMENTO DI AIMERI.	64

* * *

A. PREMESSA: LA DOMANDA DI PRE-CONCORDATO DI AIMERI E LA PROROGA DEL TERMINE PER IL DEPOSITO DEL PIANO, DELLA PROPOSTA CONCORDATARIA E DELLA DOCUMENTAZIONE PREVISTA DAI COMMI SECONDO E TERZO DELL'ART. 161 L. FALL.

1. In data 27.7.2016 Aimeri ha depositato presso codesto Ill.mo Tribunale formale ricorso *ex art.* 161, comma 6, l. fall. recante la domanda di ammissione della Società alla procedura di concordato preventivo, con riserva di depositare la proposta, il piano di concordato e la documentazione di cui ai commi secondo e terzo dell'art. 161 l. fall. entro il termine concesso dal medesimo Tribunale (i.e. la Domanda di Pre-Concordato *sub* **Prod. n. 27**) ⁽²⁾.

⁽²⁾ Salvo ove diversamente indicato, i termini e le espressioni con la iniziale maiuscola hanno il significato agli stessi attribuito nella Domanda di Pre-Concordato e nella Istanza di Proroga.

2. Nella Domanda di Pre-Concordato la Società ha illustrato, tra le altre cose:
- a) la struttura di Aimeri e del Gruppo Biancamano di cui essa è parte, l'attività imprenditoriale svolta da Aimeri e dall'affittuaria della propria azienda Energeticambiente, la composizione della propria compagine sociale e dei propri organi sociali, indicando inoltre il soggetto incaricato della revisione legale dei conti (v. §A della Domanda di Pre-Concordato);
 - b) le cause dello stato di crisi in cui versa Aimeri e le iniziative intraprese dalla Società anteriormente al deposito della Domanda di Pre-Concordato ai fini del superamento del predetto stato di crisi e del recupero della redditività dell'attività di impresa in funzione della continuità aziendale, con particolare riguardo:
 - (i) all'Accordo di Ristrutturazione stipulato con gli istituti finanziatori in data 20.1.2014 in occasione di un piano di risanamento *ex art. 67*, comma 3, lett. d), l. fall. (v. §B.I della Domanda di Pre-Concordato);
 - (ii) alla stipula, in data 19.5.2016, del Contratto d'Affitto d'Azienda in forza del quale Aimeri ha concesso in affitto la propria azienda (nella consistenza indicata nell'inventario redatto *inter partes* alla propria controllata al 100% Energeticambiente, con effetti a decorrere dal 22.6.2016, (v. §E.I della Domanda di Pre-Concordato);
 - (iii) le ragioni che hanno determinato la Società a concedere in affitto la propria azienda a Energeticambiente anteriamente al deposito della Domanda di Pre-Concordato (v. §E.I della Domanda di Pre-Concordato);
 - (iv) alla operazione di rafforzamento patrimoniale di Energeticambiente, che sarà attuata attraverso una operazione di aumento del capitale sociale da sottoscrivere da parte di Aimeri (v. §E.II della Domanda di Pre-Concordato); e
 - (v) alle trattative con gli istituti finanziari creditori di Aimeri ai fini della sottoscrizione degli accordi "paraconcordatari" di cui *infra* (v. §E.III della Domanda di Pre-Concordato);

- c) le linee guida del Piano di Ristrutturazione predisposto dalla Società, con particolare riguardo alla funzionalità della prosecuzione dell'attività di impresa ai fini della migliore soddisfazione dei creditori;
- d) le ragioni che hanno determinato il C.d.A. della Società a presentare la Domanda di Pre-Concordato, quale, *in primis*, la necessità di beneficiare **(i)** della protezione prevista dall'art. 182-*sexies* l. fall. al fine di “sterilizzare” gli obblighi previsti dall'art. 2482-*ter* c.c. e **(ii)** della protezione giuridica offerta dall'art. 168 l. fall., al fine di prevenire che l'attivo della Società sia depauperato dalle azioni esecutive individuali esperite dai creditori (v. §C.I della Domanda di Pre-Concordato).

Per non appesantire l'esposizione, con riferimento ai profili sopra evidenziati, ci permettiamo di richiamare quanto dettagliatamente illustrato nei paragrafi da B a E della Domanda di Pre-Concordato, da intendersi qui integralmente ritrascritti.

3. Con decreto in data 3.8.2016, depositato in cancelleria in data 4.8.2016 (il “**Decreto del 4.8.2016**”), codesto Ill.mo Tribunale ha, tra le altre cose:
 - a) concesso a favore della Società termine fino al 2.10.2016 per il deposito della proposta, del piano di concordato e della documentazione di cui ai commi secondo e terzo dell'art. 161, l. fall.;
 - b) nominato Commissario Giudiziale il Dott. Fabio Pettinato;
 - c) disposto il deposito, entro 15 giorni dall'avvenuta comunicazione del predetto decreto, della somma di Euro 22.600,00 “*presumibilmente necessaria per effettuare il pagamento del compenso dovuto al commissario giudiziale e per sostenere le altre eventuali spese del procedimento*”; e
 - d) disposto che la Società, “*allo scadere del 2 settembre 2016*”:
 - “*depositi in cancelleria una **situazione finanziaria aggiornata dell'impresa** (che la cancelleria dovrà provvedere a pubblicare sul Registro delle Imprese entro il giorno successivo), trasmettendone una copia al Commissario Giudiziale*”; e
 - “*inv[i] [al Commissario Giudiziale] una **breve relazione informativa ed esplicativa**, redatta dal suo legale, sullo stato di predisposizione della proposta*

definitiva, nonché sulla gestione corrente, anche finanziaria, allegandovi l'elenco delle più rilevanti operazioni compiute, sia di carattere negoziale, che gestionale, industriale, finanziario o solutorio di valore comunque superiore ad Euro 5.000,00, con l'indicazione della giacenza di cassa e delle più rilevanti variazioni di magazzino".

4. In ottemperanza al predetto Decreto del 4.8.2016 Aimeri ha depositato l'importo richiesto da codesto Ill.mo Tribunale a titolo di spese di procedura e, in data 2.9.2016:
 - a) ha depositato presso codesto Ill.mo Tribunale una **situazione patrimoniale, economica e finanziaria aggiornata al 31.8.2016**, trasmettendone copia al Commissario Giudiziale in pari data; e
 - b) ha trasmesso al Commissario Giudiziale la **relazione illustrativa ed esplicativa** di cui al precedente punto 2, lett. "d" (la "**Relazione Informativa del 2.9.2016**" *sub* **Prod. n. 28**), depositando copia della stessa presso codesto Ill.mo Tribunale in pari data.
5. In data 30.9.2016, Aimeri ha depositato presso codesto Ill.mo Tribunale un'istanza *ex art. 161, comma 6, l. fall.* per ottenere la proroga del termine già concesso col Decreto del 4.8.2016 per il deposito da parte di Aimeri della proposta, del piano di concordato e della documentazione di cui ai commi secondo e terzo dell'art. 161 l. fall., illustrando i "*giustificati motivi*" a fondamento di tale richiesta (v. §II dell' Istanza di Proroga).
6. Con decreto in data 13.10.2016, depositato in cancelleria in data 18.10.2016 (il "**Decreto del 18.10.2016**"), codesto Ill.mo Tribunale ha prorogato il termine previsto per il deposito della proposta, del piano di concordato e della documentazione di cui al secondo e terzo comma del predetto art. 161 l. fall., fino alla data del 1.12.2016 e ha risposto il deposito da parte della Società di una relazione informativa in data 2.11.2016.
7. In data 2.11.2016, la Società:
 - a) ha depositato presso codesto Ill.mo Tribunale una **situazione patrimoniale, economica e finanziaria aggiornata al 25.10.2016**, trasmettendone copia al Commissario Giudiziale in pari data; e

- b) ha trasmesso al Commissario Giudiziale la relazione informativa di cui al punto che precede (la “**Relazione Informativa del 2.11.2016**” *sub* **Prod. n. 29**), depositando copia della stessa presso codesto Ill.mo Tribunale in pari data⁽³⁾.
8. Alla luce di quanto sopra, Aimeri provvede ora a depositare il proprio ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo con continuità aziendale ai sensi degli artt. 160 e ss. e 186-*bis* l. fall., corredata dalla documentazione richiesta dall'art. 161 l. fall.

* * *

B. LE INIZIATIVE INTRAPRESE DA AIMERI PER SUPPORTARE LA PRESENTE DOMANDA DI CONCORDATO.

9. Nelle more del deposito del presente ricorso, la Società ha predisposto e approvato, con delibera del C.d.A. in data 30.11.2016, il piano di concordato della Società, contenente la descrizione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta concordataria nonché l'indicazione analitica dei costi e dei ricavi attesi dalla prosecuzione dell'attività d'impresa, delle risorse finanziarie necessarie e delle relative modalità di copertura (il “**Piano**” *sub* **Prod. n. 30**)⁽⁴⁾. Rinviando al successivo **paragrafo F** per una più analitica descrizione del Piano, preme sin d'ora rilevare che il Piano prevede, in estrema sintesi:
- a) la prosecuzione dell'attività di impresa in capo ad Energeticambiente (in qualità di affittuaria dell'azienda di Aimeri) (v. successivo **§F.I**);
 - b) la stipula ed esecuzione degli accordi “paraconcordatari” con gli istituti finanziatori creditori di Aimeri meglio descritti *infra* (v. successivo **§B.II**);
 - c) la stipula di un atto di transazione fiscale e di un atto di transazione previdenziale ai sensi dell'art. 182-*ter* l. fall. (v. successivo **§B.III**);

⁽³⁾ Nella Relazione Informativa del 2.11.2016, la Società ha dato atto, tra le altre cose, **(i)** delle iniziative da intraprendere ai fini del coordinamento tra la gestione di Energeticambiente e la procedura concordataria di Aimeri, **(ii)** dello stato di avanzamento delle trattive con gli istituti finanziatori e **(iii)** dello stato di predisposizione del piano concordatario. Su tali punti si rinvia ai Paragrafi I.A, VI e VII della Relazione Informativa del 2.11.2016, da intendersi qui integralmente ritrascritti.

⁽⁴⁾ Il Piano è costituito da n. 2 documenti, rispettivamente denominati “*Sintesi del piano di ristrutturazione in continuità aziendale*” e “*Situazione Patrimoniale al 04.08.2016 e Piano Concordatario*”, i quali sono tra loro documentali e debbono essere intesi e interpretati alla stregua di un unico documento.

- d) l'incasso dai crediti vantati da Aimeri verso clienti privati e Pubbliche Amministrazioni;
 - e) la vendita l'impianto sito nel comune di Mondovì (CN) per il trattamento e il recupero dei rifiuti da apparecchiature elettroniche, costituito dall'immobile sito nel Comune di Mondovì, Via Aosta e dai relativi macchinari (di seguito, il "RAEE"), in quanto *asset* non funzionale alla prosecuzione dell'attività di impresa;
 - f) la rinuncia, da parte delle società del Gruppo Biancamano, ai propri crediti nei confronti di Aimeri;
 - g) la suddivisione dei creditori di Aimeri in n. **8 classi** e la soddisfazione dei relativi crediti nella misura, modalità e tempi indicati nella proposta concordataria di cui *infra* (la "Proposta") (v. successivi §§E e G);
 - h) la fusione per incorporazione di Aimeri in Energeticambiente entro il 31.12.2021 (v. successivo §F.II).
10. Nelle more del deposito del presente ricorso, la Società - in ciò adjuvata dalle altre società del Gruppo Biancamano (Biancamano Holding, Biancamano ed Energeticambiente) - ha posto in essere alcune iniziative al fine di assicurare la "fattibilità" (giuridica ed economica) del Piano nonché la convenienza per i creditori della soluzione concordataria fondata sulla continuità aziendale rispetto alla alternativa fallimentare. Di seguito, verranno sintetizzate le principali iniziative all'uopo poste in essere.

* * *

B.I. L'Addendum al Contratto d'Affitto d'Azienda, il Piano Industriale Energeticambiente e la capitalizzazione di Energeticambiente.

11. In data 30.11.2016, Aimeri ed Energeticambiente hanno stipulato un "addendum" al Contratto d'Affitto d'Azienda (l' "Addendum" *sub* **Prod. n. 31**), il quale prevede, in estrema sintesi:
- a) alcuni obblighi di monitoraggio e informativi in capo ad Energeticambiente;

- b) specifici *covenant negativi* in capo ad Energeticambiente per il periodo compreso fino all'integrale esecuzione del Piano (stimata entro il 31.12.2021) al fine di assicurare che determinati atti e operazioni siano eventualmente compiuti da parte di Energeticambiente solo ove compatibili con la procedura concordataria di Aimeri.

L'efficacia dell'*Addendum* è sospensivamente condizionata **(i)** all'autorizzazione di Aimeri alla stipula dello stesso di codesto Ill.mo Tribunale ai sensi dell'art. 161, comma 7, l. fall., ovvero del Giudice Delegato alla procedura di concordato cui sarà auspicabilmente ammessa Aimeri ai sensi dell'art. 167, comma 2, l. fall., **(ii)** ovvero al provvedimento con cui il Tribunale di Milano o il Giudice Delegato (a seconda dei casi) dichiara il non luogo a provvedere in merito all'istanza di autorizzazione di cui sopra. Con il presente atto, l'esponente chiede di essere autorizzata, ai sensi e per gli effetti di cui sopra, alla stipula del predetto *Addendum*.

12. In data 29.11.2016 il C.d.A. di Energeticambiente ha approvato il "*piano industriale 2016/2021*" della medesima società (il "**Piano Industriale Energeticambiente**" *sub Prod. n. 32*), la cui esecuzione costituisce parte essenziale del Piano funzionale ad assicurare che la prosecuzione dell'attività di impresa (su cui il Piano si fonda) generi le risorse necessarie alla continuità aziendale e alla soddisfazione dei creditori di Aimeri nella misura, modalità e tempi indicati nella Proposta.

Più in particolare, rinviando a quanto illustrato nel successivo paragrafo F.I, preme sin d'ora rilevare che il Piano Industriale Energeticambiente prevede la generazione - nell'arco di Piano - di risorse di cassa in misura tale da assicurare la continuità dell'attività di impresa in una situazione di equilibrio economico e finanziario e, conseguentemente, il regolare pagamento da parte di Energeticambiente dei canoni dovuti ad Aimeri in forza del Contratto d'Affitto d'Azienda per un importo pari a complessivi **Euro 21,1 milioni circa**.

13. Nella Domanda di Pre-Concordato (**§E.II**, cui si rinvia), l'esponente ha illustrato le ragioni e la struttura dell'operazione di patrimonializzazione di Energeticambiente, il cui perfezionamento avrà luogo attraverso la sottoscrizione, da parte di Aimeri, dell'aumento del capitale sociale di Energeticambiente deliberato dall'assemblea dei

soci di quest'ultima in data 26.7.2016 (v. **Prod. n. 20**) secondo le modalità ivi indicate.

Nelle Relazioni Informative del 2.9.2016 e del 2.11.2016, l'esponente ha dato atto dell'opportunità di soprassedere dal dare esecuzione alla delibera di aumento del capitale sociale di Energeticambiente fino a quando non sarà completato e asseverato il piano di concordato e non sarà ottenuta l'ammissione di Aimeri alla procedura di concordato preventivo con decreto da parte di codesto Ill.mo Tribunale ex art. 163 l. fall (v. §**X** della Relazione Informativa del 2.9.2016 e §**V** della Relazione Informativa del 2.11.2016).

14. Come già si è detto, la delibera dell'assemblea dei soci di Energeticambiente di cui sopra prevede l'aumento del capitale sociale di Energeticambiente - in via scindibile - da Euro 10.000,00 fino ad un **massimo** di Euro 19.000.000,00, da sottoscrivere e liberarsi da parte di Aimeri mediante utilizzo della riserva "*Apporto soci in conto futuro aumento del capitale sociale*" ⁽⁵⁾ fino a concorrenza dell'importo pari alla somma tra: **(i)** l'importo dei crediti vantati da Aimeri a titolo di restituzione dei finanziamenti soci effettuati a favore di Energeticambiente; **(ii)** il valore dei crediti verso enti privati ceduti da Aimeri a favore di Energeticambiente, quale determinato ai sensi della relazione dei medesimi ai sensi dell'art. 2465 c.c.; e **(iii)** il valore, quale determinato ai sensi della relazione di stima ex art. 2465 c.c., dei crediti verso Pubbliche Amministrazioni ceduti da Aimeri a favore di Energeticambiente in forza di cessioni per le quali si siano verificate le relative condizioni di efficacia previste dalla legge.
15. Tali condizioni di condizioni di efficacia si sono verificare in relazione a cessioni aventi ad oggetto crediti verso Pubbliche Amministrazioni per un importo pari a

⁽⁵⁾ Trattasi della riserva che - secondo quanto previsto della delibera dell'assemblea di Energeticambiente del 26.7.2016 (**Prod. n. 20**) sarà costituita mediante "conversione" dei seguenti crediti vantati da Aimeri verso Energeticambiente:

- crediti a titolo di finanziamenti soci per Euro 500.000,00;
- crediti a titolo di corrispettivo per le cessioni di crediti verso enti privati, per Euro 3.519.551,23; e
- crediti a titolo di corrispettivo per le cessioni di crediti verso le Pubbliche Amministrazioni, **limitatamente** ai crediti relativi a cessioni che - individualmente considerate - siano divenute efficaci e opponibili alle Pubbliche Amministrazioni alla data del 3.9.2016 per effetto del verificarsi, alla predetta data, delle relative condizioni di efficacia, per un importo massimo fino ad Euro 15.437.701,00 (si veda però nota 6, lett. z).

complessivi **Euro 10.435.567,63**. Pertanto, l'aumento del capitale sociale di Energeticambiente che Aimeri intende sottoscrivere e liberare - previa debita autorizzazione di codesto Ill.mo Tribunale - mediante utilizzo della riserva "*Apporto soci in conto futuro aumento del capitale sociale*" sarà fino ad un ammontare massimo di Euro 10.435.567,63 ⁽⁶⁾ (in luogo degli originari Euro 19.100.000,00), ammontare che si ritiene adeguato affinché Energeticambiente possa disporre del capitale necessario per l'esercizio dell'attività di impresa nella fase di c.d. "*start-up*".

* * *

B.II. Gli Accordi Paraconcordatari.

16. Il Piano prevede, tra le altre cose, la stipula di due accordi "paraconcordatari" con la maggioranza delle banche e le società di *leasing* creditrici di Aimeri. Nelle pagine che seguono verrà sinteticamente descritto il contenuto di tali accordi e verranno precisate le ragioni per le quali essi rappresentano, nel contempo presupposto di fattibilità nonché parte integrante del Piano e della Proposta.
17. Aimeri ed Energeticambiente (*da una parte*), e "**Società di Leasing**" ⁽⁷⁾ (*dall'altra parte ancora*) e Loan Agency Services S.r.l. ("**LAS**") (*in qualità di agente*) stanno negoziando un accordo (l' "**Accordo Leasing**") volto, principalmente, a:
 - a) regolare i rapporti in essere tra le Società di Leasing, Aimeri ed Energeticambiente per quanto concerne i contratti aventi ad oggetto gli automezzi e i cassonetti utilizzati da Energeticambiente ai fini dell'attività di impresa e determinare le modalità, la misura e i tempi di soddisfacimento dei

⁽⁶⁾ Trattasi dell'importo dato dalla somma tra (x) l'importo dei crediti vantati da Aimeri a titolo di restituzione dei finanziamenti soci effettuati a favore di Energeticambiente, pari ad **Euro 500.000,00**; (y) il valore dei crediti verso enti privati ceduti da Aimeri a favore di Energeticambiente, pari ad **Euro 2.381.873,16**; e (z) il valore dei crediti verso Pubbliche Amministrazioni ceduti da Aimeri a favore di Energeticambiente in forza di cessioni per le quali si siano verificate le relative condizioni di efficacia previste dalla legge, pari ad **Euro 8.053.694,47**. Resta inteso che l'importo della predetta riserva che verrà imputato al capitale sociale di Energeticambiente terrà conto del valore dei crediti verso clienti e verso Pubbliche Amministrazioni quali determinati nella relazione di stima redatta ai sensi dell'art. 2465 c.c.

⁽⁷⁾ Trattasi delle seguenti società di *leasing*: Banca Carige S.p.A. - Cassa di Risparmio di Genova e Imperia, Biella Leasing S.p.A., BNP Paribas Lease Group S.A., CNH Industrial Financial Services S.A., Credit Agricole Leasing Italia S.r.l., Mediocredito Italiano S.p.A., MPS Leasing & Factoring S.p.A., Selmabipiemme Leasing S.p.A., Unicredit Leasing S.p.A.

crediti vantati dalle predette società di *leasing* verso Aimeri; e

- b) regolare l'utilizzo da parte di Energeticambiente degli automezzi e cassonetti già oggetto dei predetti contratti di *leasing* in funzione della regolare prosecuzione dell'attività di impresa - *sia* nelle more dell'auspicata omologa del concordato preventivo di Aimeri - *sia* nel periodo di esecuzione del Piano mediante la stipula di nuovi contratti di *leasing* a favore di Energeticambiente e l'acquisto dei cassonetti da parte della stessa;
- c) regolare i rapporti in essere con CreAgricole in relazione al Contratto di Leasing Immobiliare.

18. L'Accordo Leasing, la cui bozza è acclusa *sub* **Prod. n. 33** ⁽⁸⁾ la cui definizione è in corso tra i rispettivi avvocati delle parti, in estrema sintesi prevede quanto segue:

- a) la risoluzione dei contratti di *leasing* stipulati con Aimeri aventi ad oggetto gli automezzi utilizzati nell'esercizio dell'attività di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani che risultino pendenti alla data di sottoscrizione dell'Accordo Leasing;
- b) la soddisfazione parziale dei crediti vantati dalle Società di Leasing nei confronti di Aimeri per canoni a scaduti e a scadere (inclusa IVA sui predetti canoni), pari a complessivi **Euro 43.515.752**, per un importo pari all'1% di ciascun credito (e dunque per un ammontare complessivo pari ad **Euro 435.157,52**) secondo le tempistiche indicate nel piano di rimborso allegato all'Accordo Leasing;
- c) la rinuncia da parte delle Società di Leasing a qualsiasi diritto al rimborso dei propri crediti verso Aimeri mediante impiego dell'ammontare derivante dall'incasso dei Crediti Certificati/Riconosciuti ceduti agli istituti finanziatori ai sensi di quanto previsto dall'Accordo di Ristrutturazione (art. 5.3). Le somme rivenienti dall'incasso dei predetti crediti andranno a soddisfazione di una quota dei crediti chirografari vantati dalle banche creditrici di Aimeri ai sensi dell'Accordo Banche (come *infra* definito) di seguito descritto;

⁽⁸⁾ Trattasi della versione trasmessa dalla Società in data 10.11.2016.

- d) la stipula tra le Società di Leasing ed Energeticambiente di nuovi contratti di *leasing* aventi ad oggetto i medesimi automezzi oggetto dei contratti di *leasing* stipulati con Aimeri ed attualmente utilizzati da Energeticambiente ai fini dell'esercizio dell'attività di impresa, contratti la cui durata sarà di cinque anni a decorrere dalla data di efficacia dei medesimi (comunque successiva all'auspicata omologa del concordato) e per un corrispettivo complessivo pari a circa **Euro 13,3 milioni**;
- e) il consenso delle Società di Leasing affinché Energeticambiente continui **(i)** a utilizzare gli automezzi di cui sopra fino alla data di stipula dei nuovi contratti di *leasing* e **(ii)** a utilizzare i cassonetti di cui sopra fino alla data di acquisto della proprietà dei medesimi;
- f) la corresponsione da parte di Energeticambiente a favore delle Società di Leasing di un importo complessivamente pari ad **Euro 700.000,00**, di cui una parte a titolo di corrispettivo per l'acquisto dei cassonetti e un'altra parte a saldo e stralcio di ogni credito e/o pretesa nei confronti di Energeticambiente derivante dal - o comunque connessa con - l'utilizzo da parte di Energeticambiente degli automezzi fino alla stipula dei nuovi contratti di *leasing* e con l'utilizzo da parte di Energeticambiente dei cassonetti fino all'acquisto della proprietà dei medesimi;
- g) con riferimento ai rapporti con CreAgricole: **(i)** lo scioglimento del Contratto di Leasing Immobiliare; **(ii)** la restituzione a favore di CreAgricole del Capannone di Vinovo; **(iii)** la soddisfazione parziale del credito vantato da CreAgricole nei confronti di Aimeri per un importo pari all'1% della differenza tra **(x)** l'importo del predetto credito (**Euro 3.596.254**) e **(y)** il valore del Capannone di Vinovo, quale determinato ai sensi della perizia di stima redatta dall'architetto Antonino Iaria di Torino in data 27.7.2016 (**Euro 1.300.000**), e dunque per complessivi **Euro 2.296.254**;
- h) ulteriori obblighi e impegni in capo a ciascuna delle parti di natura *standard* per questa tipologia di operazioni.

19. Biancamano Holding, Biancamano, Aimeri ed Energeticambiente (*da una parte*), le “**Banche**” ⁽⁹⁾ e MPS Capital Services Banca per le Imprese S.p.A. (“**MPSCS**”) (*dall'altra parte*), LAS (in qualità di agente) e International Factors Italia - Ifitalia S.p.A. (“**Ifitalia**”) (*dall'altra parte ancora*) stanno definendo con l'ausilio dei rispettivi avvocati un accordo “paraconcordatario”, la cui bozza è acclusa al presente ricorso *sub* **Prod. n. 34** ⁽¹⁰⁾ (l' “**Accordo Banche**” e, congiuntamente all'Accordo Leasing, gli “**Accordi Paraconcordatari**”) volto, principalmente, a disciplinare le modalità di soddisfazione dei crediti chirografari vantati dalle Banche ⁽¹¹⁾ nei confronti di Aimeri nonché nei confronti di Biancamano, anche attraverso l'intervento di quest'ultima nei termini di seguito descritti. Precisamente:

- a) l'accollo liberatorio da parte di Biancamano di una parte dei debiti di Aimeri nei confronti delle Banche per un importo complessivo pari ad Euro 46.750.433 (i “**Crediti Bancari Aimeri Oggetto di Accollo**”), con contestuale rinuncia ad ogni diritto e/o azione di regresso e/o rivalsa nei confronti di Aimeri;
- b) l'impegno delle Banche, ciascuna per quanto di propria competenza, ad aderire all'accollo di cui sopra rendendo pertanto irrevocabile la stipulazione a proprio favore e a liberare Aimeri, quale debitore accollato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1273, comma 2, c.c., da qualsiasi obbligo, impegno e/o altro onere relativo e/o comunque connesso ai Crediti Bancari Aimeri Oggetto di Accollo;
- c) la deliberazione, da parte dell'assemblea dei soci di Biancamano, di un aumento del capitale sociale di Biancamano, per un importo pari a nominali Euro 3.300.000, mediante emissione alla pari di n. 66 milioni di azioni ordinarie, riservato alla sottoscrizione da parte delle Banche con esclusione del diritto di

⁽⁹⁾ Trattasi delle seguenti banche: Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., Intesa SanPaolo S.p.A., Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., Unicredit S.p.A., Banca Popolare di Milano s.c. a r.l., Banca Carige S.p.A., Unipol S.p.A., Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza S.p.A., Banca Popolare di Vicenza S.p.A.

⁽¹⁰⁾ Trattasi della versione trasmessa dalla Società in data 10.11.2016

⁽¹¹⁾ Si precisa che l'adesione di MPSCS al presente accordo avverrebbe ai soli fini di alcune pattuizioni ancillari concernenti i rapporti con Biancamano e non, diversamente rispetto alle Banche, ai fini della formazione di un accordo sulle modalità di soddisfazione dei propri debiti.

opzione dei soci di Biancamano ai sensi dell'articolo 2441 c.c. Al riguardo si precisa che l'Accordo Banche prevede che tale delibera sia assunta ed iscritta anteriormente alla adunanza dei creditori di Aimeri *ex art.* 174 l. fall. e che la sua efficacia sia sospensivamente condizionata **(i)** oltre che all'avverarsi delle condizioni sospensive cui è subordinata l'efficacia dell'Accordo Banche, **(ii)** anche dell'ammissione alla quotazione delle azioni di nuova emissione;

- d)** l'impegno delle Banche (ad eccezione di Unipol S.p.A., Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza S.p.A., Banca Popolare di Vicenza S.p.A.), ciascuna per quanto di propria competenza, a sottoscrivere le azioni di nuova emissione mediante l'integrale compensazione dei rispettivi debiti di sottoscrizione con i crediti vantati dalle Banche verso Biancamano e i Crediti Bancari Aimeri Oggetto di Accollo;
- e)** il riscadenziamento di una parte dei crediti vantati dalle Banche nei confronti di Aimeri per un importo complessivo pari ad **Euro 19.925.386** (i "**Crediti Bancari Aimeri da Soddisfare per Cassa**"), secondo il piano di rimborso allegato all'Accordo Banche, il quale prevede **(i)** un periodo di preammortamento di **cinque anni** decorrenti dalla data di efficacia del predetto accordo e il pagamento, con rate annuali posticipate, con quote di capitale costanti per il periodo di **tre anni** a decorrere dalla fine del periodo di pre-ammortamento. L'Accordo Banche prevede altresì un meccanismo di rimborso anticipato di tali crediti in forza del quale Ifitalia provvederà ad utilizzare, con cadenza mensile, le risorse rivenienti dall'incasso dei Crediti Certificati/Riconosciuti - pari a complessivi **Euro 19.925.386** (e cioè per un importo pari all'ammontare dei crediti oggetto di soddisfazione per cassa) - per il rimborso dei Crediti Bancari Aimeri da Soddisfare per Cassa, procedendo a ripartire le somme tra le Banche in proporzione alla parte di crediti vantati da ciascuna di esse. Gli importi così distribuiti saranno computati a decurtazione delle rate volta per volta dovute ai sensi del piano di rimborso. L'Accordo Banche prevede altresì che, qualora Ifitalia riceva gli incassi dei Crediti Certificati/Riconosciuti in tutto o in parte secondo una tempistica tale da non consentire il rimborso anticipato, in tutto o in parte, di una o più rate, Aimeri sarà comunque tenuta a pagare dette rate, alle rispettive date di rimborso,

mediante impiego delle risorse finanziarie costituenti l'attivo della procedura concordataria ⁽¹²⁾. Il Piano stima e ipotizza che Ifitalia riceverà gli incassi dei Crediti Certificati/Riconosciuti secondo una tempistica tale da **consentire il regolare rimborso anticipato di ciascuna rata** e che, pertanto, i Crediti Bancari Aimeri da Soddisfare per Cassa verranno soddisfatti **per il loro intero importo** attraverso le risorse rivenienti dall'incasso dei Crediti Certificati/Riconosciuti **senza che Aimeri sia tenuta ad alcun esborso mediante impiego delle risorse costituenti l'attivo della procedura concordataria;**

f) la **rinuncia**, da parte di Unipol S.p.A., Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza S.p.A., Banca Popolare di Vicenza S.p.A., ciascuna per quanto di propria competenza - subordinatamente al rimborso, nei limiti delle rispettive quote, dei Crediti Bancari Aimeri da Soddisfare per Cassa - dei residui crediti chirografari nei confronti di Aimeri, per un importo complessivo pari ad **Euro 3.185.539** (i **“Crediti Bancari Aimeri Oggetto di Falcidia”**);

h) ulteriori obblighi e impegni in capo a ciascuna delle parti di natura *standard* per questa tipologia di operazioni;

20. Alla luce di quanto sopra illustrato, gli Accordi Paraconcordatari - le cui pattuizioni inerenti la misura, modalità e termini di soddisfazione dei creditori aderenti saranno in gran parte **sospensivamente condizionate all'omologa** del concordato preventivo di Aimeri - costituiscono, *oltre* che parte integrante della Proposta (la quale riceverà le ipotesi di soddisfazione dei crediti contenute nei predetti accordi), *anche* (e soprattutto) **presupposto di fattibilità** e **parte integrante del Piano**, in quanto, fronte degli impegni assunti dalle Banche e Società di Leasing (congiuntamente, gli **“Istituti Finanziatori”**):

a) Energeticambiente potrà ***(i)*** utilizzare gli automezzi e i cassonetti necessari per l'esercizio dell'attività di raccolta e smaltimento dei rifiuti, utilizzo che

⁽¹²⁾ In tal caso, Aimeri avrà diritto di ottenere da Ifitalia, successivamente alla scadenza del piano di rimborso e subordinatamente al puntuale e integrale rimborso dei Crediti Bancari Aimeri da Soddisfare per Cassa, il tempestivo trasferimento del saldo positivo del “Conto Cessioni” (e cioè del conto ove sono accreditati gli incassi dei Crediti Certificati/Riconosciuti) tempo per tempo esistente fino ad un ammontare corrispondente all'eccedenza del predetto saldo rispetto a quanto dovuto alle Banche in conformità al piano di rimborso.

rappresenta un **elemento essenziale e indefettibile** per assicurare la **conservazione della continuità aziendale** e, con essa, la corresponsione da parte di Energeticambiente a favore di Aimeri dei canoni dovuti in forza del Contratto d’Affitto d’Azienda (per un importo pari - nell’arco di piano - a complessivi **Euro 21,1 milioni**) e **(ii)** ottenere lo scioglimento del Contratto di Leasing Immobiliare e così prevenire il pregiudizio che deriverebbe in capo alla massa dei creditori per effetto della prosecuzione di tale contratto, la quale esporrebbe Aimeri al rischio di dover pagare l’intero importo dei canoni di *leasing* ancora a scadere fino al termine finale di efficacia del contratto (per un importo pari a complessivi **Euro 2.033.964,33**) **senza che da ciò possa derivare il ben che minimo beneficio** a favore di Aimeri e, **men che meno, dei propri creditori**, posto che - come già si è detto (v. §F dalla Domanda di Pre-Concordato, cui si rinvia per maggiori dettagli) - il Capannone di Vinovo **non verrà utilizzato** ai fini dell’attività di impresa;

- b) per quanto concerne l’Accordo Banche, Aimeri potrà beneficiare **(i)** di uno “stralcio” del proprio indebitamento per a complessivi **Euro 49.935.972** (di cui Euro 46.750.433 per effetto dell’accollo da parte di Biancamano dei Crediti Bancari Aimeri Oggetto di Conversione ed Euro 3.185.539 per effetto della rinuncia ai Crediti Bancari Aimeri Oggetto di Falcidia) e **(ii)** di un riscadenziamento del rimborso dei Crediti Aimeri da Soddisfare per Cassa per un arco di tempo che si stima sufficiente affinché tali crediti siano pagati per il loro intero importo mediante l’impiego delle somme rivenienti dall’incasso dei Crediti Certificati/Riconosciuti, senza che Aimeri sia tenuta ad alcun impiego delle risorse costituenti l’attivo della procedura concordataria.

21. La ricorrente fa altresì presente che il negoziato con le Banche e le Società di Leasing in corso a partire dalla prima metà del 2016 si sta completando con fattiva collaborazione di tutte le parti. Tale circostanza trova conferma nelle c.d. “*comfort letter*” che i suddetti istituti finanziatori hanno trasmesso alla Società (accluse al presente ricorso *sub* **Prod. n. 35**) per confermare che essi stanno completando gli ulteriori approfondimenti necessari per far assumere, dai rispettivi organi deliberanti, le necessarie approvazioni ai fini della stipula dei predetti accordi, stipula che la Società si auspica possa avvenire entro brevissimo tempo.

* * *

B.III. Le proposte di transazione fiscale e previdenziale.

22. Come anticipato nella Domanda di Pre-Concordato (§D) e nelle Relazioni del 2.9.2016 (§IX) e del 2.11.2016 (§IX), la Società ha ultimato e ha depositato contestualmente al deposito del presente ricorso *(i)* una proposta di transazione fiscale *ex art. 182-ter l. fall.* (allegata al presente ricorso *sub* **Prod. n. 36**, la “**Proposta di Transazione Fiscale**”) e *(ii)* una proposta di transazione previdenziale *ex art. 182-ter l. fall.* (allegata al presente ricorso *sub* **Prod. n. 37**, la “**Proposta di Transazione Previdenziale**”).

Analogamente a quanto si è detto con riferimento agli Accordi Paraconcordatari, le Proposte di Transazione Fiscale e Previdenziale costituiscono *(i)* parte integrante della Proposta (la quale recepisce le ipotesi di soddisfazione dei crediti erariali e previdenziali ivi descritte) e, nel contempo, *(ii)* presupposto di fattibilità e parte integrante del Piano, in quanto consentiranno uno “stralcio” del debito erariale e previdenziale privilegiato per complessivi **Euro 36.301.000** e la soddisfazione del residuo debito, come ristrutturato, in via dilazionata e a condizioni e termini tali da consentire il raggiungimento dell’equilibrio finanziario di Aimeri nell’orizzonte di Piano.

23. La Transazione Fiscale ha ad oggetto debiti erariali privilegiati pari a complessivi **Euro 108.980.894**, di cui:
- a) Euro 51.550.031 per ritenute IRPEF operate e non versate;
 - b) Euro 9.630.231 per IRES, IRAP e imposta di registro di cui è stato omesso il versamento;
 - c) Euro 12.391.775 per IVA di cui è stato omesso il versamento;
 - d) Euro 8.292.149 per interessi (inclusi interessi di mora);
 - e) Euro 21.921.015 per sanzioni;
 - f) Euro 5.182.001 per compensi di riscossione dei tributi iscritti a ruolo.

La Proposta di Transazione Fiscale prevede, in estrema sintesi, la soddisfazione non integrale e in via dilazionata dei crediti di cui sopra per un importo pari a complessivi **Euro 68.458.932** e, precisamente:

- a) la soddisfazione integrale dei crediti per ritenute IRPEF operate e non versate, nonché dell’IVA dovuta di cui è stato omesso il versamento, per complessivi **Euro 63.941.806**;
- b) la soddisfazione parziale, in misura del **10%**, dei crediti per IRES, IRAP e per imposta di registro di cui è stato omesso il versamento, per un importo pari a complessivi **Euro 964.392**;
- c) la soddisfazione parziale, in misura del **10%**, degli interessi (inclusi quelli di mora) relativi a tutti i tributi, per l’importo di **Euro 842.432**;
- d) la soddisfazione parziale, in misura del **10%**, delle sanzioni relative a tutti i tributi, per l’importo di **Euro 2.192.101**;
- e) la soddisfazione parziale, in misura del **10%**, dei compensi di riscossione dei tributi iscritti a ruolo, per l’importo di **Euro 518.200**.

Il pagamento degli importi di cui sopra avverrà in via dilazionata - secondo un piano di rimborso della durata di n. 15 anni - in complessive n. 60 rate trimestrali di importo unitario crescente - a decorrere dal 1.1.2018 (e comunque da una data non anteriore a quella dell’auspicata omologa con provvedimento definitivo e non più impugnabile del concordato preventivo di Aimeri) con riconoscimento di un tasso di interesse annuo al tasso d’interesse legale vigente dall’1.1.2016. Il pagamento delle rate di cui sopra avverrà **(i)** prioritariamente mediante compensazione dei crediti verso l’Erario periodicamente vantati dalla Società - pari, alla data odierna a complessivi **Euro 7.383.717,54** - e dei quali la Società abbia richiesto il rimborso anteriormente alla scadenza della rata oggetto di compensazione e **(ii)** per l’eccedenza rispetto all’importo compensabile, in danaro.

La parte del credito erariale privilegiato non soddisfatta ai sensi della Proposta di Transazione Fiscale, pari a complessivi **Euro 40.521.962**, formerà oggetto di derubricazione al chirografo e verrà inserita all’interno della Classe 8, con conseguente soddisfazione nella misura dello **1%** (v. *infra* **§E**, punto 59).

24. La Transazione Previdenziale ha ad oggetto debiti verso previdenziali pari complessivi **Euro 28.517.706** di cui:

- a) Euro 26.439.083 per contributi previdenziali e assistenziali non versati assistiti da privilegio;
- b) Euro 738.065 per accessori assistiti da privilegio;
- c) Euro 738.065 per accessori chirografari;
- d) Euro 602.493 per compensi di riscossione privilegiati.

La Proposta di Transazione Previdenziale prevede, in estrema sintesi, la soddisfazione non integrale e in via dilazionata dei crediti di cui sopra per un importo pari a complessivi **Euro 27.136.476** e, precisamente:

- a) la soddisfazione integrale della quota capitale dei crediti per contributi previdenziali e assistenziali, per l'importo di **Euro 26.439.082**;
- b) la soddisfazione parziale, in misura del **40%**, dei crediti per accessori assistiti da privilegio, per l'importo di **Euro 295.226**;
- c) la soddisfazione parziale, in misura del **30%**, dei crediti per accessori chirografari, per l'importo di **Euro 221.420**; e
- d) la soddisfazione parziale, in misura del **30%**, dei crediti per compensi di riscossione, per l'importo di **Euro 180.748**.

Il pagamento degli importi di cui sopra avverrà in via dilazionata - secondo un piano di rimborso della durata di n. 5 anni - in complessive n. 5 rate annuali a decorrere dal 1.1.2018 (e comunque da una data non anteriore a quella dell'auspicata omologa con provvedimento definitivo e non più impugnabile del concordato preventivo di Aimeri) con riconoscimento di un tasso di interesse annuo al tasso d'interesse legale vigente dall'1.1.2016.

La parte dei crediti previdenziali non soddisfatta ai sensi della Proposta di Transazione Previdenziale, pari a complessivi **Euro 1.381.230**, formerà oggetto di derubricazione al chirografo e verrà inserita all'interno della Classe 8, con conseguente soddisfazione nella misura dello **1%** (v. *infra* §E, punto 53).

* * *

C. LA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA PER L'AMMISSIONE ALLA PROCEDURA.

25. Con il presente ricorso, Aimeri intende proporre ai suoi creditori una proposta di concordato basata su un piano che prevede la prosecuzione dell'attività di impresa ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 186-*bis* l. fall. e chiede a codesto Ill.mo Tribunale di essere ammessa alla procedura di concordato preventivo con continuità aziendale ai sensi del predetto art. 186-*bis* l. fall. A tal fine, l'esponente acclude la seguente documentazione:

- a) il Piano *sub* **Prod. n. 30**), illustrato nel successivo §F);
- b) la situazione patrimoniale, economica e finanziaria di Aimeri al 4.8.2016 (la “**Situazione al 4.8.2016**” *sub* **Prod. n. 38**, illustrata nel successivo §D);
- c) lo stato analitico ed estimativo delle attività di Aimeri (**Prod. n. 39**) e l'elenco dei creditori di Aimeri con l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause legittime di prelazione (**Prod. n. 40**) (illustrati nel successivo §D);
- d) l'elenco dei titolari dei diritti reali o personali su beni di proprietà o in possesso di Aimeri (**Prod. n. 41**);
- e) le relazioni redatte dall'Attestatore ai sensi dell'art. 160, comma 2, l. fall. ai fini della soddisfazione parziale:
 - (i) dei crediti per IVA di rivalsa assistiti dal privilegio speciale *ex* art. 2758, comma 2, c.c. (la “**Relazione di Stima IVA di Rivalsa** *sub* **Prod. n. 42**);
 - (ii) dei crediti per canoni di locazione assistiti dal privilegio speciale *ex* art. 2764 (la “**Relazione di Stima Locatori** *sub* **Prod. n. 43**);
 - (iii) dei crediti di MPSCS e Banca Ifis S.p.A. (“**Banca Ifis**”) titolari di crediti assistiti da prelazione speciale sul RAEE (la “**Relazione di Stima RAEE**” *sub* **Prod. n. 44**);

nonché ai fini della soddisfazione con dilazione superiore ad un anno dall'omologa dei crediti assistiti da privilegio generale e speciale sui beni mobili di Aimeri per li loro intero importo (la “**Relazione di Stima Prelatizi Dilazionati**” *sub* **Prod. n. 45**).

26. Come prescritto dal terzo comma dell'art. 161 l. fall. e dall'art. 186-*bis*, comma 2, lett. b), l. fall., la veridicità dei dati aziendali, la fattibilità del Piano e la funzionalità della prosecuzione dell'attività di impresa al miglior soddisfacimento dei creditori sono stati attestati dal Dott. Sandro Aceto (professionista in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 67, comma 3, lett. d), l. fall.) con la relazione allegata al presente ricorso *sub* **Prod. n. 46** (la “**Relazione del Professionista**”).
27. Aimeri si riserva di depositare, ove richiesto dagli Organi della Procedura, le scritture contabili per le finalità di cui all'art. 170 l. fall.

* * *

D. LA SITUAZIONE DI AIMERI AL 4.8.2016 E LA VALUTAZIONE DELLE POSTE ATTIVE E PASSIVE AI FINI DEL CONCORDATO.

28. In data 30.11.2016 il Consiglio di Amministrazione di Aimeri ha approvato una situazione patrimoniale economica e finanziaria di Aimeri al 4.8.2016 *sub* **Prod. n. 38**, che costituisce il documento contabile di riferimento della domanda di concordato di cui al presente ricorso (la “**Situazione al 4.8.2016**”).
29. La Situazione al 4.8.2016 è stata redatta alla data di ammissione di Aimeri alla procedura di concordato preventivo “con riserva” e di iscrizione presso il Registro delle Imprese della Domanda di Pre-Concordato e, dunque, alla data di riferimento per gli effetti remissori del presente concordato ai sensi e per gli effetti dell'art. 184 l. fall. (la “**Data di Riferimento**”).
30. La Situazione al 4.8.2016 è stata redatta sulla base di criteri di continuità aziendale, in ragione del deposito della Domanda di Pre-Concordato e della presente domanda di concordato che, come già si è detto, prevede la continuazione dell'attività di impresa e la soddisfazione dei creditori di Aimeri attraverso l'impiego delle risorse rivenienti dalla continuità aziendale nonché delle ulteriori risorse derivanti dalla valorizzazione degli attivi della Società. Si precisa che Aimeri, in quanto controllata da Biancamano (società quotata al Mercato Telematico Azionario gestito da Borsa Italiana S.p.A.), è tenuta a redigere i propri bilanci di esercizio e infrannuali applicando i principi contabili internazionali IAS-IFRS. La situazione di riferimento è stata pertanto redatta in applicazione di tali principi contabili.

31. Ai fini di una più compiuta e intelligibile rappresentazione della stessa nel presente ricorso, la Situazione al 4.8.2016 è stata riclassificata secondo i seguenti criteri:
- le attività sono suddivise tra attività immobilizzate, destinate a permanere nella società per tutta la durata del Piano, e **attività a disposizione del concordato**, il cui realizzo verrà utilizzato per eseguire la Proposta;
 - le passività sono suddivise in prima istanza per natura; lo stesso passivo è stato poi riclassificato per rappresentare la suddivisione del debito in passività concordatarie (quelle risultanti alla data di riferimento) e passività prededucibili in quanto sorte successivamente all'ammissione della Società alla procedura di concordato preventivo "con riserva".
32. La Situazione al 4.8.2016 ha formato poi oggetto di integrazioni e rettifiche per rappresentare gli effetti del concordato rispetto alla situazione contabile (v. voce "*situazione proforma concordato*").
33. Le seguenti tabelle rappresentano la Situazione al 4.8.2016 e le rettifiche apportate.

Stato patrimoniale	Situazione contabile 04.08.2016	Situazione profoma concordato 04.08.2016	Rettifiche 04.08.2016	Note
Attivo				
Attività immobilizzate				
Partecipazioni	26.514	11.500.977	11.474.462	AUCAP Energeticambiente
Crediti per azienda concessa in affitto	113.700.568	57.620.325	(56.080.243)	stomo valore contabile beni in leasing
Totale attività immobilizzate	113.727.083	69.121.302	(44.605.781)	
Attività realizzabili				
Immobilizzazioni materiali per concordato	5.600.341	1.360.500	(4.239.841)	adeguamento a valore di perizia
Crediti ed altre attività non correnti	459.296	60.761	(398.535)	svalutazioni
Imposte anticipate	1.413.416	-	(1.413.416)	svalutazioni
Crediti commerciali	65.110.830	58.717.419	(6.393.410)	compensazioni e ulteriori svalutazioni
Crediti infragruppo	13.391.080	1.838.517	(11.552.563)	stomo crediti per AUCAP Energeticambiente
Crediti per consolidato fiscale	7.953.527	6.941.260	(1.012.267)	adeguamento ad aliquote fiscali
Crediti tributari	11.032.093	8.907.079	(2.125.014)	svalutazioni
Attività finanziarie correnti	2.640.751	2.640.751	-	
Altre attività correnti	439.783	241.045	(198.738)	svalutazioni
Disponibilità liquide	729.779	729.779	-	
Totale attività realizzabili	108.770.895	81.437.110	(27.333.785)	
Totale attivo	222.497.978	150.558.412	(71.939.565)	

Stato patrimoniale	Situazione contabile 04.08.2016	Situazione profoma concordato 04.08.2016	Rettifiche 04.08.2016	Note
Passivo				
Totale patrimonio netto	(83.703.505)	(165.743.330)	(82.039.826)	Effetto patrimoniale delle rettifiche
Fondi rischi e oneri:				
Fondi rischi	4.367.387	500.000	(3.867.387)	storno imposte differite e stanziamento fondo rischi
Fondi oneri	-	4.993.387	4.993.387	accantonamento oneri concordato
Fondo T.F.R.	1.939.555	1.939.555	(0)	
Totale fondi rischi e oneri	6.306.942	7.432.942	1.125.999	
Debiti:				
Debiti finanziari	112.586.135	113.483.896	897.761	adeguamento interessi banche e leasing
Debiti commerciali	39.319.901	41.573.822	2.253.921	accantonamento differenze da verifiche
Debiti infragruppo	1.724.177	1.724.177	-	
Debiti tributari	102.987.597	110.702.495	7.714.898	accantonamento ulteriori sanzioni e interessi
Debiti previdenziali	30.558.521	28.666.202	(1.892.319)	storno sanzioni e interessi in scadenza
Altri debiti	12.718.210	12.718.210	0	
Totale debiti	299.894.540	308.868.801	8.974.261	
Totale passività e patrimonio netto	222.497.978	150.558.411	(71.939.565)	

* * *

D.I. Descrizione analitica dell'attivo

34. Alla Data di Riferimento, l'attivo di Aimeri ha un valore di Euro 222.497.979, rettificato in diminuzione per Euro 69.265.695, e così pari ad **Euro 153.232.283.**

Di seguito vengono commentate le voci principali di ogni categoria.

A. Attività immobilizzate

Partecipazioni

Sono iscritte nella situazione di riferimento per complessivi Euro 26.514 e sono costituite da:

- a) partecipazione Banca di Credito Cooperativo di Busto Garolfo e Buguggiate, per Euro 1.378;
- b) partecipazione EX - Servizi Ecologici Liguri S.r.l., per Euro 1.136;
- c) partecipazione Energeticambiente, per Euro 10.000;
- d) partecipazione Ambiente 2.0, per Euro 14.000.

Le suddette partecipazioni sono state rettificate, in ottica concordataria, in ragione della persistenza delle stesse quali valori patrimoniali attivi nella continuità aziendale.

In sede di redazione del Piano si è poi incrementato il valore della partecipazione in Energeticambiente, in modo da rappresentare l'aumento di capitale che Aimeri

intende sottoscrivere e liberare nella società controllata, su cui si rinvia al precedente paragrafo B.I.

Il valore delle partecipazioni, come rettificato alla luce delle considerazioni sovra esposte, è pertanto pari ad Euro 11.500.977.

Crediti per azienda concessa in affitto

Tale voce che ammonta a complessivi Euro 113.700.568 rappresenta il saldo delle partite contabili trasferite ad Energeticambiente per effetto del Contratto d’Affitto d’Azienda.

Si precisa che la suddetta rappresentazione non implica il trasferimento della proprietà degli *assets* costituenti il ramo alla società affittuaria ma trattasi di una tecnica di rappresentazione contabile riconosciuta dalla prevalente dottrina aziendalistica il cui scopo è quello di evidenziare contemporaneamente la consistenza patrimoniale del ramo concesso in affitto nel bilancio della società affittuaria e l’indisponibilità dei beni concessi in affitto per il soggetto affittante.

Si rileva inoltre che tale rappresentazione è raccomandata, per le società quotate, dalla circolare Assonime n. 34 del 10.5.2000.

L’importo complessivamente indicato è costituito da:

- a) beni materiali (principalmente automezzi di proprietà e in *leasing*, per effetto dell’applicazione del principio contabile IAS 17, funzionali all’attività di raccolta dei rifiuti solidi urbani) per Euro 108.258.893;
- b) beni immateriali di proprietà (in misura prevalente software informatici) per Euro 944.442;
- c) avviamento, connesso all’acquisizione nel 2010 di un ramo di azienda da Manutencoop Servizi Ambientali, per Euro 9.674.954;
- d) giacenze di materiali in magazzino per Euro 422.620.

Il suddetto credito è rettificato in di diminuzione per Euro 56.080.243. Detto importo rappresenta il valore contabile, determinato in applicazione del principio IAS 17, degli automezzi condotti *leasing* al netto di alcune svalutazioni operate sui cespiti di proprietà. Come si dirà meglio nella descrizione del passivo e del Piano, in

attuazione dell'Accordo Leasing i contratti di *leasing* pendenti relativi ai suddetti beni saranno risolti e, inoltre, verranno stipulati nuovi contratti di *leasing* aventi ad oggetto i medesimi beni. L'effetto patrimoniale derivante consiste in una sopravvenienza passiva pari al valore dei beni in questione, parzialmente controbilanciata dallo stralcio dei debiti verso le società di *leasing* in forza del presente concordato.

B. Attività realizzabili

Immobilizzazioni per concordato

Ammontano a complessivi Euro 5.600.341 e sono costituiti da:

- a) il RAEE (costituito da fabbricati, impianti e attrezzature) il cui valore netto contabile alla data di riferimento è pari ad Euro 2.933.904 il RAEE è stato acquisito attraverso un finanziamento ipotecario concesso da MPSCS, il cui debito residuo in linea capitale alla Data di Riferimento ammonta ad Euro 2.972.437 ed è assistito da ipoteca di primo grado sull'immobile e privilegio speciale sugli impianti ivi contenuti, come meglio specificato nell'analisi del passivo. Sullo stesso RAEE grava poi un ipoteca di secondo grado iscritta da Banca Ifis;
- b) il Capannone di Vinovo, detenuto in forza del contratto di leasing n. 1504889/001 stipulato con CreAgricole il cui valore contabile, in attuazione del principio contabile IAS 17 è pari ad Euro 2.666.437.

In relazione al punto *sub* "a)", si segnala che il Piano prevede la vendita del RAEE per un valore di Euro 1.360.500, e cioè pari al valore di mercato quale determinato ai sensi delle perizie di stima allegate alla Relazione di Stima RAEE *sub* **Prod. n. 38**. Le risorse rivenienti dalla vendita del cespite saranno destinate alla soddisfazione del credito vantato da MPSCS ai sensi dell'art. 160, comma 2, l. fall. (v. il successivo §E).

In merito al punto *sub* "b)", si segnala che l'Accordo Leasing prevede la risoluzione del Contratto di Leasing Immobiliare, la restituzione del Capannone di Vinovo e il pagamento del debito residuo al netto del valore di perizia del bene (v. precedente §B.II, punto 18).

Crediti e altre attività non correnti

Ammontano a complessivi Euro 459.296, e sono costituiti da crediti verso dipendenti Ex-Cogei per 318.586 e depositi cauzionali per la parte rimanente. Le suddette voci si ritengono difficilmente realizzabili e pertanto sono state svalutate in ottica prudenziale a meno di Euro 60.671.

Imposte anticipate

Ammontano a complessivi Euro 1.413.416 e derivano dalle differenza temporanee positive connesse all'applicazione delle norme di determinazione del reddito fiscale. In ottica concordataria, le stesse si ritengono non realizzabili e pertanto sono state interamente svalutate.

Crediti commerciali

Ammontano a complessivi Euro 65.110.830 e sono costituiti da **(i)** crediti verso clienti, per Euro 61.243.991, e **(ii)** crediti verso clienti per fatture da emettere, per Euro 5.550.887, al netto di fondi svalutazione, note di credito da emettere e cauzioni passive per complessivi Euro 1.684.049.

Ai fini della proposta concordataria i crediti commerciali sono stati rettificati in ragione della compensazione prevista dall'art. 56 l. fall. La poste oggetto di compensazione ammontano a complessivi Euro 3.770.549.

Inoltre, in un'ottica prudenziale, in sede di redazione del Piano è stato stanziato un ulteriore fondo svalutazione crediti, per € 1.846.126, tale da portare i fondi complessivamente accantonati ad € 3.500.000 (pari a circa il 5% del monte crediti originario).

La voce crediti commerciali post rettifiche è quindi pari ad Euro 58.717.419.

Crediti infragruppo

Pari a complessivi Euro 13.391.080, sono così costituiti.

Crediti infragruppo	04.08.2016	Situazione profoma concordato 04.08.2016	Delta	Rapporto giuridico
Crediti verso Immobiliare Riviera Srl per caparre	1.838.517	1.838.517	-	correlata
Crediti verso Ambiente 33 per apercredito	6.690	-	(6.690)	influenza notevole
Crediti verso Pianeta Ambiente per apercredito	243	-	(243)	correlata
Crediti verso Biancamano Utilities per apercredito	40.000	-	(40.000)	correlata
Crediti verso Ambiente 2.0 per apercredito	16.032	-	(16.032)	correlata
Crediti verso Energeticambiente per finanziamento soci	500.000	-	(500.000)	controllata
Crediti verso Energeticambiente per cessione crediti	10.989.599	-	(10.989.599)	controllata
Totale	13.391.080	1.838.517	(11.552.563)	

Ai fini del piano concordatario i suddetti crediti sono stati rettificati in aumento per l'importo dei crediti vantati verso Energeticambiente e così per complessivi Euro 11.489.599. Tale importo è dato dalla somma del credito sorto in del finanziamento soci erogato alla controllata, per Euro 500.000 e crediti verso clienti ceduti definitivamente alla stessa, pari ad Euro 10.989.599. L'importo di tali crediti, come già si è detto, formerà oggetto di una apposita riserva in conto futuro aumento del capitale sociale e che verrà utilizzata ai fini dell'aumento del capitale sociale di Energeticambiente che Aimeri intende sottoscrivere e liberare (fino a concorrenza dell'importo risultante dalla relazione di stima *ex art.* 2465 c.c.) (si veda sul punto il precedente §B.I).

Crediti per consolidato fiscale

Aimeri Ambiente partecipa al consolidato fiscale nazionale con la società controllante Biancamano

In forza del consolidato fiscale, Aimeri ha trasferito nel corso degli anni le proprie perdite alla società controllante generando un corrispondente credito, che nella situazione di riferimento ammonta ad Euro 7.953.527. Tale credito, in base agli accordi di consolidamento fiscale in essere tra società controllante e controllata (rispettivamente consolidante e consolidata), potrà essere riconosciuto ad Aimeri nel momento in cui Biancamano beneficerà delle perdite ad essa trasferite, beneficio la cui misura sarà pari all'aliquota fiscale in vigore al momento dell'utilizzo. Per tale ragione il credito iscritto in contabilità è stato rettificato per riflettere la diminuzione dell'aliquota IRES che sarà in vigore dal 1.1.2017 (il 24% anziché il 27,5%) con conseguente minore beneficio per Biancamano e minore credito per Aimeri. Nel Piano si prevede che il credito così rideterminato, pari ad Euro 6.941.260, sia

utilizzato in compensazione a fronte del debito che emergerà nell'arco di Piano in ragione degli utili previsti generati da Aimeri.

Crediti tributari

Trattasi di crediti tributari per complessivi Euro 11.032.093, relativi a **(i)** crediti IVA richiesti a rimborso, **(ii)** credito IVA corrente, **(iii)** credito verso l'erario per Carbon Tax, **(iv)** crediti per Cartelle Esattoriali sospese, **(v)** crediti per ritenute fiscali e crediti per ritenute IRPEF. Gli stessi sono ritenuti esigibili per Euro 8.907.079.

Attività finanziarie correnti

La posta ammonta a complessivi Euro 2.640.751 ed è costituita da **(i)** crediti verso Ifitalia per quota parte dei Crediti Certificati/Riconosciuti ceduti in esecuzione dell'Accordo di Ristrutturazione, già incassati da Ifitalia e che formeranno oggetto di distribuzione ai sensi dell'Accordo Banche (Euro 1.345.275), **(ii)** crediti verso Ifitalia in ragione di un contratto di factoring *pro solvendo* calcolati al netto dei debiti verso lo stesso intermediario (Euro 1.163.557), e **(iii)** azioni Biancamano (Euro 131.919).

In ottica concordataria le suddette poste si ritengono realizzabili.

Altre attività correnti

Ammontano a complessivi Euro 439.781 e ricomprendo attività a breve termine di diversa natura.

In fase di redazione del Piano sono state rettifiche dell'importo corrispondente ai risconti attivi sui contratti di *leasing* in ragione della risoluzione dei contratto oggetto dell'Accordo Leasing. La quota residua, pari ad Euro 241.045, si ritiene realizzabile.

Disponibilità liquide

Trattasi di depositi bancari e postali e disponibilità di cassa per Euro 729.779.

35. Il Piano prevede che siano posti a disposizione del soddisfacimento dei creditori mediante il realizzo dei seguenti attivi:

- a) il RAEE, il cui ricavato andrà a soddisfazione dei crediti assistiti da prelazione speciale su tale bene vantati da MPSCS, per un valore di attivo stimato in **Euro 1.360.500,00**,
- b) la totalità dei crediti commerciali incassabili, stimati nell'importo di **Euro 53.990.600,00**
- c) i crediti per consolidato fiscale, pari ad **Euro 4.540.764**, in ragione dell'utilizzo in compensazione previsto nell'ambito del consolidato fiscale con Biancamano;
- d) i crediti tributari, il cui utilizzo è previsto in compensazione con le rate dovute in attuazione della transazione fiscale, per **Euro 8.907.079,00**;
- e) le attività finanziarie correnti, per **Euro 2.470.751,00**;
- f) le altre attività correnti, per **Euro 241.045**;
- g) le disponibilità liquide, per **Euro 729.779,00**;
- h) i canoni di affitto di azienda, al netto degli oneri operativi, che verranno corrisposti da Energeticambiente in forza del Contratto d'Affitto d'Azienda, per **Euro 14.194.751**;

Alla luce di quanto sopra, l'attivo concordatario è stimato in un importo pari ad **Euro 95.340.140**, come evidenziato nella tabella che segue.

Aimeri Ambiente S.r.l - Sintesi situazione concordataria

Attivo disponibile	Situazione profoma concordato post falcidia 04.08.2016	Attivo realizzabile 2016 - 2021
Immobilizzazioni materiali per concordato	1.360.500	1.360.500
Crediti ed altre attività non correnti	60.761	-
Imposte anticipate	-	-
Crediti commerciali	58.717.419	54.651.439
Crediti infragruppo	1.838.517	-
Crediti per consolidato fiscale	6.941.260	4.540.764
Crediti tributari	8.907.079	8.907.079
Attività finanziarie correnti	2.640.751	2.640.751
Altre attività correnti	241.045	241.045
Disponibilità liquide	729.779	729.779
Canoni di affitto di azienda (al netto degli oneri operativi)	-	14.194.751
Totale attivo disponibile	81.437.110	87.266.108

* * *

D.II. Descrizione analitica del passivo

A. Patrimonio netto

36. La voce ricomprende **(i)** il capitale sociale di Aimeri, per Euro 1.250.000, **(ii)** le riserve del patrimonio netto, per Euro 910.377, **(iii)** le perdite portate a nuovo, per Euro 65.437.526 e **(iv)** il risultato del periodo 1.1.2016 – 4.8.2016, negativo per Euro 20.426.315. Il patrimonio netto alla data di riferimento risulta pertanto negativo per Euro 83.703.505. Il patrimonio indicato nella situazione pro-forma ricomprende l'effetto patrimoniale delle rettifiche operate in sede di predisposizione del Piano il cui saldo netto ne incrementa il valore negativo sino alla somma di Euro 165.743.330.

B. Fondi rischi e oneri

Fondi rischi

37. La voce è iscritta nella situazione di riferimento per Euro 4.367.387 e si riferisce a fondi rischi per penalità contrattuali per Euro 1.311.676 e fondi per imposte differite Euro 3.055.711. Ai fini del presente concordati tali fondi sono stati interamente svalutati in quanto:

- a) i fondi imposte differite, calcolati sulle differenze temporanea derivanti dalla diversa contabilizzazione di alcune operazioni ai fini fiscali, non costituiscono un effettivo maggior esborso che la società si troverà a dover affrontare;
- b) i fondi rischi per penalità contrattuali sono stati considerati nell'analisi dei crediti i quali sono già esposti al netto di eventuali rettifiche.

Inoltre, in ottica prudenziale, è stato accantonato un fondo rischi di Euro 500.000 a fronte di sopravvenienze passive che potrebbero sorgere nel corso della procedura.

Fondi oneri

38. Sono accantonati in tale voce, per complessivi Euro 4.993.387, la stima degli oneri connessi alla procedura concordataria, comprendenti:

- a) le spese di giustizia;

- b) il compenso degli *advisor* legali, finanziari e industriali che hanno partecipato alla redazione del ricorso, del Piano e degli accordi ad esso connessi;
- c) l'esperto incaricato della attestazione del Piano;
- d) i professionisti che hanno redatto perizie funzionali alla procedura.

Tutti i compensi si intendono comprensivi delle *success fee* eventualmente concordate e dei contributi previdenziali integrativi (4%).

Fondo T.F.R.

39. Rappresenta il debito, pari ad Euro 1.939.555, nei confronti dei dipendenti a fronte degli accantonamento al fondo trattamento di fine rapporto effettuati nel corso degli anni. In merito si evidenzia che il suddetto debito è rappresentato al netto del credito vantato dalla società nei confronti del Fondo Tesoreria dell'INPS al quale il T.F.R. è stato versato a partire dal 1.1.2007 secondo la novella normativa.

C. Debiti

Debiti finanziari

40. La voce, pari a complessivi Euro 112.586.135, ricomprende tutti i debiti di natura finanziaria, al netto di possibili compensazioni, verso istituti finanziari. Trattasi in particolare di debiti verso banche, per Euro 74.108.159, a fronte di conti correnti passivi, conti anticipi o *factoring*, mutui ipotecari, finanziamenti chirografari e strumenti derivati, e debiti verso le Società di Leasing per Euro 38.477.975. In fase di predisposizione del Piano i suddetti debiti sono stati rettificati in ragione di:
- a) accantonamento degli interessi maturati sino alla data di deposito della Domanda di Pre-Concordato;
 - b) riduzione del debito verso Credit Agricole Leasing in ragione del valore di perizia del Capannone di Vinovo, come descritto nel paragrafo relativo alle immobilizzazioni disponibile per il concordato. Il suddetto debito sarà soddisfatto secondo le modalità previste dall'Accordo Leasing.

I debiti finanziari rettificati in ottica concordataria, ammontano quindi ad Euro 113.483.896.

Debiti commerciali

41. Trattasi del debito nei confronti dei fornitori per fatture ricevute e fatture da ricevere, per complessivi Euro 39.319.901.
42. La voce è stata rettificata durante la redazione del Piano per tenere conto di:
- a) maggiori debiti a seguito di decreti ingiuntivi e pignoramenti ricevuti antecedentemente al deposito della Domanda di Pre-Concordato;
 - b) maggiori debiti accertati a seguito delle verifiche del professionista attestatore;
 - c) errori contabili;
 - d) compensazioni *ex art 56 l. fall.*

Il saldo rettificato è pertanto pari ad Euro 41.573.822.

Debiti infragruppo

43. La voce comprende:
- a) debiti verso Biancamano per Euro 1.000.000;
 - b) debiti verso Biancamano Holding, per Euro 370.644;
 - c) debiti verso Energeticambiente per Euro 353.533.

per totali Euro 1.724.177. I suddetti crediti formeranno oggetto di rinuncia con effetto dalla data dell'omologa del concordato (v. successivo §F).

Debiti tributari

44. Trattasi del debito verso l'erario per IVA, ritenute IRPEF, IRAP, IMU, TASI e tributi minori, oltre a sanzioni e interessi calcolati sino alla Data di Riferimento, per complessivi Euro 102.987.597. La voce in questione è stata rettificata in ragione della verifica del debito effettuata presso l'Agenzia delle Entrate ed Equitalia ai fini della predisposizione della Proposta di Transazione Fiscale sulla quale si rinvia al precedente paragrafo B.II Il debito concordatario complessivo ammonta pertanto ad Euro 110.702.495.

Debiti previdenziali

45. Pari a complessivi Euro 30.558.521, sono costituiti dal debito verso INPS e INAIL a fronte dei contributi previdenziali e assistenziali connessi al personale dipendente. Gli stessi sono stati rettificati in ragione della Proposta di Transazione Previdenziale sulla

quale si rinvia al precedente paragrafo B.III. Il debito rettificato ammonta ad Euro 28.666.202. La rettifica a riduzione del debito deriva dallo storno delle sanzioni e interessi iscritti in contabilità a fronte degli accordi di rateizzazione conclusi con l'INPS dalla Società prima dell'accesso alla procedura di concordato "con riserva" di, che coprivano l'intero arco della dilazione

Altri debiti

46. La posta in esame è costituita da debiti nei confronti dei dipendenti di diversa natura, così suddivisi: **(i)** debiti verso dipendenti per retribuzioni da liquidare per Euro 1.341.846; **(ii)** debiti verso dipendenti per T.F.R. da versare a fondi integrativi o fondi pensione per Euro 7.043.214; **(iii)** debiti per retribuzioni differite per Euro 1.876.169; **(iv)** debiti verso società finanziarie per cessionarie del quinto per Euro 2.456.980. Il totale delle predette voci è pari a complessivi Euro 12.718.210.

47. Il passivo risultante dalla Situazione al 4.8.2016, quale risultante dalle rettifiche sopra illustrate, è rappresentato nella seguente tabella.

Passivo concordatario	Situazione contabile 04.08.2016	Situazione profoma concordato 04.08.2016
Totale patrimonio netto	(83.703.505)	(165.743.330)
Fondi rischi	4.367.387	500.000
Fondi oneri	-	4.993.387
Fondo T.F.R.	1.939.555	1.939.555
Totale fondi rischi e oneri	6.306.942	7.432.942
Debiti finanziari	112.586.135	113.483.896
Debiti commerciali	39.319.901	41.573.822
Debiti infragruppo	1.724.177	1.724.177
Debiti tributari	102.987.597	110.702.495
Debiti previdenziali	30.558.521	28.666.202
Altri debiti	12.718.210	12.718.210
Totale debiti	299.894.540	308.868.801
Totale passività e patrimonio netto	222.497.978	150.558.411

* * *

E. LA SUDDIVISIONE IN CLASSI DEI CREDITORI DI AIMERI.

48. Il Piano prevede la suddivisione dei creditori di Aimeri in **8 diverse classi** tenuto conto delle rispettive posizioni giuridiche e degli interessi economici agli stessi facenti capo e la soddisfazione dei crediti ivi inseriti nella misura, modalità e tempi previsti dalla Proposta. Proposta che, preme sin d'ora precisare, recepisce i contenuti delle Proposte di Transazione Fiscale e Previdenziale nonché degli Accordi Paraconcordatari, che ne costituiscono, pertanto, parte integrante e sostanziale.
49. Le classi dei creditori di Aimeri sono così composte:
- a) **classe 1:** creditori titolari di crediti assistiti da privilegio generale o speciale su beni mobili di Aimeri per un importo complessivamente pari ad Euro 18.405.179 (i “**Crediti di Classe 1**”);
 - b) **classe 2:** INPS e INAIL titolari di crediti oggetto della Proposta di Transazione Previdenziale, limitatamente alla parte di tali crediti che verrà soddisfatta ai sensi della predetta proposta, per un importo pari a complessivi Euro 27.136.476 (i “**Crediti di Classe 2**”);
 - c) **classe 3:** Erario titolare di crediti privilegiati oggetto della Proposta di Transazione Fiscale, limitatamente alla parte di tali crediti che verrà soddisfatta ai sensi della predetta proposta per un importo, pari a complessivi Euro 68.458.932 (i “**Crediti di Classe 3**”);
 - d) **classe 4:** Banche aderenti all'Accordo Banche, titolari di crediti chirografari per un importo pari a complessivi Euro 69.861.357 (i “**Crediti di Classe 4**”);
 - e) **classe 5:** Società di Leasing aderenti all'Accordo Leasing, titolari di crediti chirografari per canoni scaduti e a scadere (in linea capitale e al netto di IVA) per un importo pari a complessivi Euro 38.501.226 (i “**Crediti di Classe 5**”);
 - f) **classe 6:** creditori finanziari non aderenti agli Accordi Paraconcordatari, titolari di crediti chirografari per un importo pari a complessivi Euro 271.394 (i “**Crediti di Classe 6**”);
 - g) **classe 7:** creditori titolari di crediti chirografari di natura commerciale per un importo pari a complessivi Euro 21.187.225 (i “**Crediti di Classe 7**”);

h) **classe 8**: creditori titolari di crediti assistiti da cause legittime di prelazione, limitatamente **(i)** alla parte dei crediti “non soddisfatta” ai sensi della Proposta di Transazione Fiscale e Previdenziale ovvero **(ii)** alla parte dei crediti che non trova capienza sul valore dei beni su cui insiste la causa di prelazione, quale individuata relazioni di stima *ex art.* 160, l. fall. Crediti, questi, che formeranno oggetto di derubricazione al chirografo e ammontano a complessivi Euro 56.175.876 (i “**Crediti di Classe 8**”).

50. Di seguito verrà descritta in modo più analitico la composizione di ciascuna classe di creditori e verranno espone le ragioni per cui - ad avviso della Società - ai creditori appartenenti a ciascuna delle suddette classi deve essere ricosciuto il diritto di voto per l'intero importo di cui sono rispettivamente titolari. Si precisa, che, in ogni caso, la materia del voto è - come noto - rimessa alle valutazioni degli Organi della Procedura e segnatamente del Giudice Delegato; ne consegue che quanto proposto da Aimeri in relazione al voto dei creditori è da intendersi come frutto della prudente valutazione effettuata dalla Società stessa (anche sulla base dei principi di legge e degli orientamenti della giurisprudenza più recente) e, dunque, senza pregiudizio delle interpretazioni (eventualmente diverse) che saranno assunte dagli Organi della Procedura.
51. La **classe 1** è composta dai creditori titolari di crediti assistiti cause di prelazione speciale sui beni mobili di Aimeri, per un importo complessivamente pari ad **Euro 18.405.179**, come di seguito dettagliato.

Dettaglio classe - creditori privilegiati	Situazione profoma concordato 04.08.2016	Privilegio
Debiti verso dipendenti per retribuzioni correnti e differite	5.674.996	2751 bis c.c. n. 1
Debiti verso dipendenti per T.F.R. da versare a fondi	7.043.214	2751 bis c.c. n. 1
Debiti previdenziali non ricompresi in transazione	148.496	2753 c.c., 2754 c.c.
Debiti tributari non ricompresi in transazione	669.127	2752 c.c.
Debiti verso professionisti	1.741.614	2751 bis c.c. n. 2
Debiti dell'impresa agricola	5.684	2751 bis c.c. n. 4
Debiti verso artigiani e società cooperative	1.536.044	2751 bis c.c. n. 5
Debiti verso locatori	1.586.004	2764 c.c., 2765 c.c.
Totale	18.405.179	

Con riferimento ai crediti dei locatori assistiti dal privilegio *ex artt.* 2764 c.c., si precisa che l'importo del credito indicato corrisponde alla parte di tali crediti che trova "capienza" nel valore di mercato dei beni sui quali insiste la causa di prelazione, come attestato nella Relazione di Stima Locatori *sub* **Prod. n. 43** cui si rinvia per maggiori dettagli. La restante parte dei crediti privilegiati che non trova "capienza" nel valore di mercato dei beni gravati dal privilegio è stata derubricata al chirografo ed inserita nella Classe 8.

La Proposta prevede la **soddisfazione** dei Crediti di Classe 1 per il loro intero importo mediante pagamento in danaro **in via dilazionata** sulla base di un piano di rimborso della durata di **4 anni** a decorrere dalla data dell'omologa con riconoscimento di interessi al tasso legale per l'intero arco della dilazione.

Si segnala che la dilazione prevista dalla Proposta in relazione alla soddisfazione dei Crediti di Classe 1 è **inferiore** rispetto a quella che i relativi creditori subirebbero nell'ipotesi di fallimento di Aimeri, come attestato nella Relazione di Stima Prelatizi Dilazionati *sub* **Prod. n. 45**, cui si rinvia per maggiori dettagli.

Ad avviso dell'esponente, la dilazione ultrannuale del pagamento dei Crediti di Classe 1 impone il riconoscimento del diritto di voto ⁽¹³⁾ per l'intero ammontare dei **predetti**, atteso che la dilazione in questione comporta una alterazione (temporale) dell'intero statuto del credito e, come tale, impone il riconoscimento al creditore del diritto "interloquire" sulla approvazione della proposta concordataria in relazione all'intera posizione ad egli e facente capo ⁽¹⁴⁾.

⁽¹³⁾ Sulla legittimazione al voto dei creditori prelatizi destinatari di una soddisfazione per l'intero ammontare dei crediti ma con dilazione superiore ad un anno dall'omologa si vedano, in giurisprudenza, Cass., 31.10.2016, n. 22045, in *www.ilcaso.it*; Cass. 26.9.2014, n. 20388, in *Fallimento*, 2015, 273; Trib. Pescara, 16.10.2008, in *IlCaso.it*; Trib. Siena, 25.7.2014, in *Fallimento*, 2015, 275;. In dottrina si vedano, *ex multis*, D'ATTORRE, *Art. 177 l. fall.*, in NIGRO-SANDULLI-SANTORO (cur.), *Il concordato preventivo e gli accordi di ristrutturazione dei debiti*, Torino, 2014, 298; BENEDETTI, *Il trattamento dei creditori con diritti di prelazione nel nuovo concordato preventivo*, in *Giur. comm.*, 2013, I, 1974; FILOCAMO, *Art. 177 l. fall.*, in FERRO (cur.), *La legge fallimentare. Commentario teorico-pratico*, cit., 2384 (par. 26);

⁽¹⁴⁾ Sul punto si vedano Trib. Modena, 8.2.2016, in *www.ilcaso.it*, secondo il quale "il creditore privilegiato con privilegio capiente **deve essere chiamato a votare per l'intero credito se la proposta prevede il suo pagamento oltre l'anno**, in quanto è il regime giuridico dell'intero credito che muta per effetto del concordato"; Trib. Siena, 25.7.2014, cit., il quale ha affermato che i creditori privilegiati dilazionati "potranno partecipare al voto **per l'intero credito comprensivo degli interessi senza perdere il rango di creditori privilegiati**"; Trib. Terni, 2.4.2013, in *IlCaso.it*; Trib. Catania, 27.7.2007, in *Giur. comm.*, 2008, II, 677. In dottrina, a sostegno del computo del voto dei creditori prelatizi dilazionati oltre l'anno **in misura pari**

52. La **classe 2** è composta dall'INPS e INAIL (gli “**Enti Previdenziali**”) in relazione alla parte dei crediti che sarà soddisfatta ai sensi della Proposta di Transazione Fiscale, per un importo complessivo pari ad **Euro 27.136.476**, di cui:
- a) **Euro 26.439.083** per contributi previdenziali e assistenziali non versati assistiti da privilegio;
 - b) **Euro 295.226** per accessori assistiti da privilegio;
 - c) **Euro 221.420** per accessori chirografari;
 - d) **Euro 180.748** per compensi di riscossione privilegiati.

La Proposta (che, come si è detto, recepisce *in parte qua* il contenuto della Proposta di Transazione Previdenziale) prevede la soddisfazione dei predetti crediti nelle modalità e termini indicati nella Proposta di Transazione Previdenziale, cioè in via dilazionata - secondo un piano di rimborso della durata di 5 anni - in complessive n. 5 rate annuali a decorrere dal 1.1.2018 (e comunque da una data non anteriore a quella dell'auspicata omologa con provvedimento definitivo e non più impugnabile del concordato preventivo di Aimeri) con riconoscimento di un tasso di interesse annuo al tasso d'interesse legale vigente dall'1.1.2016.

53. La parte dei crediti previdenziali oggetto della Proposta di Transazione Previdenziale di cui detta proposta non prevede la soddisfazione, per complessivi **Euro 1.381.230**, è stata derubricata al chirografo ed inserita all'interno della **Classe 8** (unitamente agli altri creditori titolari di crediti prelatizi derubricati al chirografo) e verrà soddisfatta in misura pari al **1%** e dunque per complessivi **Euro 13.812** (v. *infra* punto 66).
54. In considerazione di quanto sopra, gli Enti Previdenziali riceveranno una soddisfazione complessiva (e cioè considerando l'intero ammontare dei crediti privilegiati da essi vantati ed oggetto della Proposta di Transazione Previdenziale) per un importo pari ad **Euro 27.150.288** (27.136.476 + 13.812) e, dunque, per un importo pari al **95,2%** dei predetti crediti.

all'intero ammontare dei rispettivi crediti, si vedano, FILOCAMO, *Art. 177 l. fall.*, in FERRO (cur.), *La legge fallimentare. Commentario teorico-pratico*, cit., 2383; AMBROSINI, *Appunti in tema di concordato con continuità aziendale*, in *Crisi d'impresa e fallimento*, 4.8.2013, 14-15; BENEDETTI, *Il trattamento dei creditori con diritti di prelazione nel nuovo concordato preventivo*, cit., 1086; PIRISI, *La dilazione e la legittimazione al voto dei creditori assistiti da cause legittime di prelazione nel concordato preventivo*, in *Fallimento*, 2015, 288.

55. Con riferimento alla percentuale e alle tempistiche di soddisfazione dei crediti privilegiati previdenziali oggetto della Proposta di Transazione Fiscale complessivamente considerati, si rileva che:
- a) la percentuale e le tempistiche della soddisfazione **non sono inferiori** a quelli offerte ai creditori che hanno un grado di privilegio inferiore, come prescritto dall'art. 182-ter l. fall.;
 - b) la percentuale di pagamento prevista è **superiore** rispetto a quella che gli Enti Previdenziali conseguirebbero, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato dei beni di Aimeri su cui insiste il privilegio a garanzia dei crediti in discorso, come illustrato nella Relazione dell'Esperto cui si rinvia.
56. Fermo quanto sopra, preme sin d'ora rilevare - con considerazioni vaevoli, *mutatis mutandis*, anche con riferimento ai crediti erariali oggetto della Proposta di Transazione Fiscale - che la suddivisione dei crediti previdenziali in due classi distinte (i.e. Classe 2 per la parte soddisfatta ai sensi della Proposta di Transazione Previdenziale e Classe 8 per il residuo oggetto di derubricazione al chirografo) si impone in ragione del principio secondo cui ogni qualvolta sia prevista la soddisfazione non integrale e in via dilazionata del credito prelatizio complessivamente inteso, “[i] creditor[e] privilegiat[o] [deve essere “classato”] *in base alle modalità anche temporali della soddisfazione*” ed inserito per la parte derubricata al chirografo “*in classi di crediti chirografari?*”, con “***classazione differenziata rispetto alla quota di credito che trova capienza nella prelazione*** [i.e. con classazione differenziata rispetto alla parte del credito soddisfatta in via privilegiata, ancorché con dilazione]” ⁽¹⁵⁾. Principio, questo, che trova applicazione *anche* nell'ipotesi in cui il piano e la proposta concordataria prevedano una analoga forma di soddisfazione degli Enti Previdenziali (o dell'Erario) in forza della stipula di una transazione previdenziale (o fiscale) *ex art.* 182-ter l. fall. ⁽¹⁶⁾.

⁽¹⁵⁾ Così FILOCAMO, *Art. 177 l. fall.*, in FERRO (cur.), *La legge fallimentare. Commentario teorico-pratico*, cit., 2384.

⁽¹⁶⁾ Cfr. AMBROSINI, *Il controllo giudiziale sull'ammissibilità della domanda di concordato preventivo e sulla formazione delle classi*, in *www.ilcaso.it.*, 567.

Ne consegue che, in tal caso, il credito previdenziale deve essere **scomposto in due quote**:

- una parte soddisfatta (in via dilazionata), che **conserva rango privilegiato**; e
- una parte non soddisfatta, “**equiparata ai chirografi**”;

con “**inserimento delle due frazioni [del credito previdenziale (o erariale)] in due classi distinte**”⁽¹⁷⁾, ferma restando la possibilità che la parte dei crediti oggetto di derubricazione al chirografo sia **accorpata ad un'altra classe di creditori chirografari** cui sia riservato lo stesso trattamento⁽¹⁸⁾ (nel caso di specie, la **Classe 8**).

57. Per quanto concerne la legittimazione al voto degli Enti Previdenziali e la determinazione dell'importo per il quale tale diritto di voto potrà essere esercitato e computato ai fini del calcolo delle maggioranze per l'approvazione del concordato, si ritiene che gli Enti Previdenziali:

- a) siano legittimati ad esprimere il proprio voto (**i**) *sia* in relazione alla parte dei crediti di cui la Proposta di Transazione Previdenziale preveda la soddisfazione con dilazione ultrannuale (i.e. i Crediti di Classe 2)⁽¹⁹⁾, *sia* in relazione alla residua parte dei predetti crediti derubricata al chirografo ed inserita nella **Classe 8**⁽²⁰⁾;

(17) Così GUIOTTO, *Opportunità della transazione fiscale e disciplina dei crediti privilegiati insoddisfatti*, in *Fallimento*, 2010, 1283. Nello stesso senso di veda PENTA, *Obbligatorietà o facoltatività nel 'classamento' dei creditori e carattere autonomo o dipendente della transazione fiscale*, in *Fallimento*, 2010, 232, secondo il quale “*l'unica strada percorribile è quella di procedere alla distribuzione del complessivo credito in due classi (l'una relativa alla parte capiente [rectius, soddisfatta] e l'altra concernente la parte degradata ex lege al rango chirografario)*”. Con riferimento all'ipotesi in cui l'Erario sia titolare (oltre che di crediti privilegiati) anche di **crediti chirografari**, la dottrina ha affermato che “*occorre istituire una classe specifica comprendete i privilegiati e altra classe per i chirografari*” (così GAFFURI, *Aspetti problematici della transazione fiscale*, in *Rass. Tributaria*, 2011, 1115. Tale principio è applicabile, ad avviso dell'esponente, anche all'ipotesi in cui parte del credito previdenziale (o erariale) abbia rango chirografario *non già ab origine, bensì* per effetto della dell'applicazione dell'art. 177, comma 3, l. fall., il quale impone di derubricare al chirografo la quota del credito erariale soggetta a falcidia..

(18) Cfr. CLEMENTE, *Concordato preventivo, classe per il creditore Erario e calcolo delle maggioranze*, in *IFallimentarista.it*, 11.7.2013.

(19) Sul punto si rinvia a quanto illustrato nella precedente nota 13.

(20) L'art. 177 l. fall. dispone che i creditori muniti di diritto di prelazione di cui la proposta di concordato prevede la **soddisfazione non integrale** “*sono equiparati ai chirografari per la parte residua del credito*”. In applicazione di tale principio, si ritiene che gli Enti Previdenziali siano legittimati al voto per la parte dei crediti privilegiati che non trovi soddisfazione ai sensi della Proposta Transazione Previdenziale e sia stata pertanto **derubricata al chirografo**; voto che sarà **computato** - per l'intero importo della parte dei crediti in questione - **nella relativa classe di appartenenza** (Classe 8). Sul

b) tale diritto di voto possa essere esercitato e computato, nelle rispettive classi di appartenenza, sia per l'intero importo della parte dei crediti oggetto di derubricazione al chirografo (Euro 1.381.230), sia per l'intero importo della parte dei crediti che conserva rango privilegiato di cui è prevista la soddisfazione con dilazione ultrannuale (Euro 27.136.476) ⁽²¹⁾.

58. La **Classe 3** è composta dall'Erario in relazione alla parte dei crediti privilegiati oggetto di soddisfazione ai sensi della Proposta di Transazione Fiscale, per un importo complessivo pari ad **Euro 68.458.932**, di cui:

- a) Euro 63.941.806,00 per ritenute IRPEF operate e non versate, nonché dell'IVA dovuta di cui è stato omesso il versamento;
- b) Euro 964.392 per IRES, IRAP e per imposta di registro di cui è stato omesso il versamento;
- c) Euro 842.432 per interessi (inclusi quelli di mora) relativi a tutti i tributi;
- d) Euro 2.192.101 per sanzioni relative a tutti i tributi;
- e) Euro 518.200 per compensi di riscossione dei tributi iscritti a ruolo.

La Proposta (che, come si è detto, recepisce *in parte qua* il contenuto della Proposta di Transazione Fiscale) prevede la soddisfazione dei predetti crediti nelle modalità e termini indicati nella Proposta di Transazione Fiscale, e cioè in via dilazionata - secondo un piano di rimborso della durata di 15 anni - in complessive 60 rate trimestrali di importo unitario crescente - a decorrere dal 1.1.2018 (e comunque da una data non anteriore a quella dell'auspicata omologa con provvedimento definitivo e non più impugnabile del concordato preventivo di Aimeri) con riconoscimento di interessi al tasso d'interesse legale vigente dall'1.1.2016. Il pagamento delle rate di cui sopra avverrà **(i)** prioritariamente mediante compensazione dei crediti verso l'Erario periodicamente vantati dalla Società - pari, alla data odierna a complessivi **Euro 7.383.717,54** - e dei quali la Società abbia richiesto il rimborso anteriormente alla scadenza della rata oggetto di compensazione e **(ii)** per l'eccedenza rispetto all'importo compensabile, in danaro.

punto si veda FILOCAMO, *Art. 177 l. fall.*, in FERRO (cur.), *La legge fallimentare. Commentario teorico-pratico*, cit., 2384.

⁽²¹⁾ Sul punto si rinvia a quanto illustrato nella precedente nota 15.

59. La parte dei crediti privilegiati dell'Erario oggetto della Proposta di Transazione Fiscale di cui detta proposta non prevede la soddisfazione, per complessivi **Euro 40.521.962**, è stata derubricata al chirografo ed inserita all'interno della **Classe 8** (unitamente agli altri creditori titolari di crediti prelatizi derubricati al chirografo) e verrà soddisfatta in misura pari all'**1%** e dunque per complessivi **Euro 405.220** (v. *infra* punto [●]).

In considerazione di quanto sopra, l'Erario riceverà una soddisfazione complessiva (e cioè considerando l'intero ammontare dei crediti privilegiati vantati dall'Erario ed oggetto della Proposta di Transazione Fiscale) per un importo pari ad **Euro 68.864.152** (68.458.931,98 + 405.220) e, dunque, per un importo pari al **63,2%** dei predetti crediti.

60. Con riferimento alla percentuale e alle tempistiche di soddisfazione dei crediti privilegiati erariali oggetto della Proposta di Transazione Fiscale complessivamente considerati, si rileva che:

- a) la percentuale e le tempistiche della soddisfazione **non sono inferiori** a quelli offerte ai creditori che hanno un grado di privilegio inferiore, come prescritto dall'art. 182-*ter* l. fall.;
- b) la percentuale di soddisfazione prevista è **superiore** rispetto a quella che l'Erario conseguirebbe, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato dei beni di Aimeri su cui insiste il privilegio a garanzia dei crediti in discorso, come illustrato nella Relazione dell'Esperto cui si rinvia.

61. La **Classe 4** è composta dalle Banche aderenti all'Accordo Banche, titolari di crediti chirografari, per un importo pari a complessivi **Euro 69.861.357**.

La Proposta (che, come si è detto, recepisce *in parte qua* il contenuto dell'Accordo Banche), prevede che i Crediti di Classe 3 siano nella misura, modalità e termini previsti dall'Accordo Banche. Più in particolare:

- a) Euro 19.925.386 (i.e. i Crediti Bancari Aimeri da Soddisfare per Cassa), verranno soddisfatti da Aimeri mediante **pagamento in danaro** in via dilazionata secondo il piano di rimborso previsto dall'Accordo Banche al netto

delle somme rivenienti dall'incasso, da parte delle Banche, dei Crediti Certificati/Riconosciuti;

- b) Euro 46.750.433 (i.e. i Crediti Bancari Aimeri oggetto di Accollo), verranno soddisfatti mediante accollo liberatorio da parte di Biancamano e successiva “conversione” in azioni ordinarie di Biancamano; ed
- c) Euro 3.185.539 (i.e. i Crediti Bancari Aimeri Oggetto di Falcidia, di cui sono titolari Unipol S.p.A., Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza S.p.A., Banca Popolare di Vicenza S.p.A.) formeranno oggetto di rinuncia da parte delle predette banche e non verranno pertanto soddisfatti (v. precedente §B.II).

62. La circostanza che l'Accordo Banche e la Proposta (che recepisce il contenuto di tale accordo) prevedano la soddisfazione dei Crediti di Classe 4 **(i)** con dilazione, nonché, **(ii)** per quanto concerne Unipol S.p.A., Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza S.p.A., Banca Popolare di Vicenza S.p.A., **in misura non integrale** e **(iii)** per quanto concerne le altre Banche, in misura integrale anche con **forme diverse dal danaro** (i.e. anche mediante attribuzione di azioni di Biancamano), impone il riconoscimento alle Banche - ai sensi dell'art. 177 l. fall. - del diritto di voto per l'intero ammontare dei rispettivi Crediti di Classe 4. Inoltre, la circostanza che i creditori titolari dei Crediti di Classe 4 abbiano sottoscritto l'Accordo Banche non costituisce causa ostativa al riconoscimento del diritto di voto in capo a tali creditori ⁽²²⁾. Ed infatti:

- a) in primo luogo, l'esclusione di un creditore dal diritto di voto nell'ambito del concordato preventivo si giustifica - ai sensi dell'art. 177 l. fall. - a condizione che la proposta concordataria sia per tale creditore “**indifferente**” ⁽²³⁾ e, cioè, quando al creditore sia offerto un “**pagamento integrale**” che, per definizione, non comporta alcuna alterazione quantitativa (cioè con riguardo al *quantum* del pagamento), né qualitativa (cioè con riguardo al tempo e alle modalità del

⁽²²⁾ Sul punto si vedano, in particolare, Trib. Rovigo, 20.5.2016, in www.ilcaso.it, e AMBROSINI, *Concordato preventivo e autonomia privata: i cc.dd. patti paraconcordatari*, in www.ilcaso.it, §7.

⁽²³⁾ Sul punto, *ex multis*, Cass., 22 marzo 2010, n. 6901, in *Giust. civ. Mass.*, 2010, 418, secondo cui detta esclusione è giustificata “*dal difetto di qualsiasi interesse all'esito della domanda di concordato*”; AMBROSINI, *La deliberazione del concordato*, in www.ilcaso.it, 31.5.2014, 22; DE CICCO, *art. 177 L. Fall.*, in CAVALLINI (dir.), *Commentario alla legge fallimentare*, Milano, 2010, 691.

pagamento), del credito; pagamento integrale che non ricorre in conseguenza della mera stipulazione di un accordo paraconcordatario e, tantomeno, nel caso di specie, ove l'Accordo Banche prevede una soddisfazione del credito vantato dalle banche titolari dei Crediti di Classe 4 in misura, modalità e termini tali da alterare sul piano quantitativo e qualitativo lo statuto originario dei crediti vantati dalle Banche;

b) in secondo luogo, il riconoscimento del diritto di voto in capo alle Banche si impone in ragione del fatto che l'Accordo Banche prevede unicamente pattuizioni volte a rendere “fattibile” il piano di concordato, lasciando al contempo dette Banche libere di valutare la convenienza della Proposta e di esprimere conseguentemente il proprio voto nella maniera ritenuta più confacente ai propri interessi. Inoltre, l'esclusione dal voto pregiudicherebbe tali creditori che non sarebbero in grado di incidere sull'approvazione del concordato, dalla cui attuazione riceverebbero i mezzi per la soddisfazione dei loro crediti ⁽²⁴⁾.

63. La **Classe 5** è composta dalle Società di Leasing aderenti all'Accordo Leasing, titolari di crediti chirografari per canoni scaduti e a scadere (al netto di IVA), per un importo pari a complessivi Euro 38.501.226.

La Proposta (che, come si è detto, recepisce *in parte qua* il contenuto dell'Accordo Banche), prevede che i Crediti di Classe 4 siano nella misura, modalità e termini previsti dall'Accordo Leasing. Più in particolare:

a) Euro 36.204.972, corrispondenti all'importo dei crediti vantati dalle Società di Leasing nei confronti di Aimeri per canoni a scaduti e a scadere (al netto di IVA) in forza dei contratti di *leasing* aventi ad oggetto automezzi e cassonetti, mediante pagamento in danaro in via dilazionata per un importo pari all'1% di ciascun credito e, dunque, per un importo complessivo pari ad Euro 362.050;

⁽²⁴⁾ In tal senso, in dottrina è stato affermato che gli accordi fra debitore e creditore che prevedano, ad esempio, una dilazione di pagamento (come avviene anche nella specie) “*si limitano ad influire sulla preliminare fattibilità del piano senza in alcun modo intervenire sulla manifestazione di volontà in ordine alla proposta concordataria*” (così MINNITI, *Il mercato di voto dopo la riforma fallimentare*, in *Riv. dott. comm.*, 2012, p. 113).

- b) Euro 2.296.254, corrispondenti all'importo del credito vantato da CreAgricole per canoni scaduti e a scadere in forza del Contratto di Leasing Immobiliare, mediante pagamento in danaro in via dilazionata per un importo pari all'1% del relativo importo al netto del valore del Capannone di Vinovo quale determinato ai sensi della perizia di stima allegata all'Accordo Leasing (Euro 1.300.0000), e dunque per un importo pari ad Euro 22.963.

I crediti privilegiati vantati dalle Società di Leasing per IVA di rivalsa, anch'essi oggetto dell'Accordo Leasing, per complessivi Euro 5.014.527, sono stati derubricati al chirografo ed inseriti all'intero della Classe 8 (unitamente agli altri creditori titolari di crediti prelatizi derubricati al chirografo) e saranno soddisfatti in misura pari all'1% di ciascun credito e dunque per complessivi Euro 50.145. Tale derubricazione al chirografo dei crediti per IVA di rivalsa delle società di *leasing* è imposta **(i)** sia dall'insussistenza nel patrimonio di Aimeri dei beni sui quali grava il relativo privilegio, quale attestata nella Relazione di Stima Iva di Rivalsa *sub* **Prod. n. 37**, **(ii)** sia dalla previsione di soddisfazione di tali crediti contenuta nell'Accordo Leasing, il quale ne prevede la soddisfazione in via dilazionata nella misura, appunto, del 1%. Preme inoltre precisare come tali crediti per rivalsa IVA oggetto di derubricazione al chirografo non siano stati inseriti all'interno della Classe 5 unitamente agli altri crediti (*ab origine*) chirografari delle Società di Leasing, bensì nella Classe 8, in ossequio al principio - espresso da codesto Ill.mo Tribunale - secondo cui secondo cui costituisce violazione dei principi di corretta formazione delle classi l' "*accomuna[re] creditori chirografari ab origine e creditori chirografari ex post per degradazione al privilegio, generale e speciale, del credito*" (Trib. Milano, 27.9.2012, in www.ilfallimentarista.it).

Fermo quanto sopra, preme precisare che per effetto della esecuzione dell'Accordo Leasing e della Proposta, *non solo* le Società di Leasing riceveranno una soddisfazione per gli importi di cui sopra, *ma tutte le Società di Leasing*, potranno beneficiare altresì **(i)** delle ulteriori risorse rivenienti dalla rilocalizzazione degli automezzi a favore di Energeticambiente in forza della stipula dei nuovi contratti di *leasing* (per complessivi Euro 13,3 milioni) e **(ii)** delle ulteriori somme che Energeticambiente corrisponderà ai sensi dell'Accord Leasing (per complessivi Euro 700.000,00) (v. precedente **§B.I**).

La circostanza che l'Accordo Leasing e la Proposta (che recepisce il contenuto di tale accordo) prevedano la soddisfazione dei Crediti di Classe 5 in misura **non integrale** e **in via dilazionata**, impone il riconoscimento alle Società di Leasing - ai sensi dell'art. 177 l. fall. - del diritto di voto per l'intero ammontare dei rispettivi crediti; riconoscimento del diritto di voto che non è inficiato dalla adesione delle predette all'Accordo Leasing. Sul punto si rinvia a quanto già illustrato nel precedente punto 62 con riferimento alla legittimazione al voto delle Banche aderenti all'Accordo Banche.

64. La **Classe 6** è composta dai creditori finanziari non aderenti agli Accordi Paraconcordatari, titolari di **crediti chirografari di natura finanziaria**, per un importo pari a complessivi **Euro 271.394** i quali verranno soddisfatti in misura non integrale, mediante un pagamento in un'unica rata a partire dal 1.1.2020 ed entro il 31.12.2021 in misura pari all'1% di ciascun credito e dunque per complessivi **Euro 2.731** (senza riconoscimento di interessi).

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 177, comma 1, l. fall. i titolari dei Crediti di Classe 6 hanno diritto di voto per l'intero ammontare dei rispettivi crediti.

65. La **Classe 7** è composta dai creditori titolari di **crediti chirografari di natura commerciale**, per un importo pari a complessivi **Euro 21.187.225**, i quali verranno soddisfatti in misura non integrale, mediante pagamento in danaro in un'unica rata entro il 31.12.2021 per un importo pari all'1% di ciascun credito e, quindi, per un importo pari a complessivi **Euro 211.872** (senza riconoscimento di interessi).

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 177, comma 1, l. fall. i titolari dei Crediti di Classe 6 hanno diritto di voto per l'intero ammontare dei rispettivi crediti.

66. La **Classe 8** è composta dai creditori titolari di crediti originariamente assistiti da cause legittime di prelazione che, per le ragioni di seguito illustrate, sono stati **derubricati al chirografo** ai sensi dell'art. 160, comma 2, l. fall., per complessivi **Euro 56.175.876**. Trattasi, in particolare, dei seguenti crediti:

- a) crediti erariali oggetto della Proposta di Transazione Fiscale e non soddisfatti ai sensi della predetta, secondo quanto meglio illustrato nel precedente punto 59, per complessivi **Euro 40.521.962**;

- b) crediti previdenziali oggetto della Proposta di Transazione Previdenziale e non soddisfatti ai sensi della predetta, secondo quanto meglio illustrato nel precedente punto 53, per complessivi Euro 1.381.230;
- c) credito vantato da MSCS assistito da ipoteca di primo grado sul RAEE e privilegio speciale *ex art. 46 del T.U.B.* in relazione agli impianti ivi contenuti, per la parte del credito garantito che, sulla base della Relazione di Stima RAEE *sub* **Prod. n. 38**, non trova capienza nel valore di mercato dei beni oggetto della garanzia reale ed è stata di conseguenza derubricata al chirografario, per un totale di Euro 1.798.119;
- d) credito vantato da Banca Ifis assistito da ipoteca di secondo grado sul RAEE, per l'intero importo del credito che, stante l'integrale incapienza dei beni della oggetto della garanzia reale in relazione a tale credito, quale attestata nella Relazione di Stima RAEE *sub* **Prod n. 39**, è stato derubricato al chirografo per l'intero importo di Euro 1.691.300;
- e) crediti per IVA di rivalsa assistiti da privilegio *ex art. 2758, comma 2, c.c.*, che - stante l'insussistenza dei beni sui quali insiste la causa di prelazione, quale attestata nella Relazione di Stima Iva di Rivalsa *sub* **Prod. n. 37** - sono stati derubricati al chirografo, per complessivi Euro 8.473.017;
- f) crediti vantati da locatori di Aimeri per la parte dei canoni assistiti da privilegio *ex art. 2764 c.c.* che, ai sensi della Relazione di Stima Locatori *sub* **Prod. n. 38**, non trova capienza nel bene sui quali insiste il privilegio ed è stata di conseguenza degradata al chirografo, per un totale di Euro 2.310.249.

Tali crediti verranno soddisfatti in misura non integrale, mediante pagamento in danaro un'unica soluzione entro il 31.12.2021, per un importo pari all'1% di ciascun credito senza riconoscimento di interessi e, quindi, per un importo pari a complessivi Euro 561.759.

L' "isolamento" dei Crediti di Classe 8 in una classe *ad hoc* è imposto, *oltre che* dal fatto che si tratti di crediti originariamente prelatizi oggetto di derubricazione al chirografo ai sensi dell'art. 160, comma 2, l. fall. nonché dei principi applicabili in forza della Transazione Fiscale e Previdenziale (v. precedente punto 55), *anche* (e soprattutto) dal principio che impedisce di "*accomuna[re] creditori chirografari ab origine e creditori*

chirografari ex post per degradazione al privilegio, generale e speciale, del credito”⁽²⁵⁾ nonché - a fortiori - di accomunare creditori chirografari “*ex post*” e creditori prelatizi che conservano le rispettive cause legittime di prelazione.

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 177, comma 1, l. fall. i titolari dei Crediti di Classe 8 hanno diritto di voto per l’intero ammontare dei rispettivi crediti.

67. Non sono stati considerati ai fini della formazione delle classi dei creditori e del calcolo delle maggioranze per l’approvazione della proposta concordataria di Aimeri, i seguenti soggetti creditori:

a) MPSCS, limitatamente alla parte del credito garantito da prelazione speciale sul RAEE che - sulla base della Relazione di Stima RAEE - troverà capienza nel valore dell’immobile, per un importo pari a complessivi **Euro 1.350.000**. Tale importo verrà pagato mediante attribuzione delle somme rivenienti dalla liquidazione del RAEE e successivamente alla vendita dello stesso (e quindi secondo i tempi “tecnici” per la vendita sul mercato di tale bene) e, in ogni caso, non oltre il 31.12.2019.

Poiché la Proposta prevede la soddisfazione della predetta parte del credito al rango ipotecario e senza dilazione rispetto ai tempi “tecnici” della liquidazione, si ritiene che, in relazione a tale parte del credito MPSCS non sia legittimata ad esprimere il proprio voto. Ciò diversamente rispetto a quanto previsto per la parte del credito che non trova capienza nel valore del RAEE, la quale è stata pertanto derubricata al chirografo e inserita all’interno della Classe 8.

Preme sin d’ora precisare che l’eventuale maggiore ricavato che dovesse derivare dalla vendita del RAEE rispetto all’importo sopra indicato verrà attribuito a MPSCS fino a concorrenza dell’intero ammontare del credito da questa vantato verso Aimeri;

b) i dipendenti di Aimeri in relazione ai crediti per T.F.R. maturati anteriormente alla data di efficacia del contratto d’affitto d’azienda (22.6.2016), per

⁽²⁵⁾ Così, Trib. Milano, 27.9.2012, cit.

complessivi **Euro 1.939.555**, in quanto tali crediti verranno pagati integralmente successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro;

- c) i crediti vantati dalle altre società del Gruppo Biancamano, per complessivi **Euro 1.724.177**. Tali crediti **non verranno soddisfatti** da parte di Aimeri in quanto oggetto di rinuncia (v. lettere di rinuncia ai crediti infragruppo *sub Prod. n. 47*). Ai sensi dell'art. 177, ult. comma, l. fall., le società del Gruppo Biancamano sono escluse dal voto e dal computo delle maggioranze;
- d) i crediti vantati dai subappaltatori, per complessivi **Euro 2.045.882**, il cui **pagamento integrale** è funzionale all'incasso dei crediti vantati da Aimeri ed Energeticambiente verso Pubbliche Amministrazioni e che, per tale ragione, sono assistiti dal beneficio della **prededuzione** ex art. 111 l. fall. (i “**Crediti dei Subappaltatori**”).

Stante il rango prededucibile di siffatti crediti, la Proposta ne prevede il pagamento integrale in danaro e senza dilazione, con conseguente esclusione dei relativi creditori dal voto e dal computo delle maggioranze.

68. Al fine di meglio comprendere il trattamento riservato ai Crediti dei Subappaltatori di cui sopra, occorre svolgere alcune osservazioni.

Secondo l'orientamento espresso dalla Suprema Corte, “*ai fini della prededucibilità dei crediti nel fallimento, il necessario collegamento funzionale con la procedura concorsuale, ora menzionato dalla L. Fall., art. 111, va inteso non soltanto con riferimento al nesso tra l'insorgere del credito e gli scopi della procedura, ma anche con riguardo alla circostanza che il pagamento del credito, ancorché avente natura concorsuale, rientri negli interessi della massa e dunque risponda agli interessi della procedura stessa*”, con la conseguenza che “*l'ammissione del credito del subappaltatore al passivo fallimentare in prededuzione potrà trovare riscontro solo se e in quanto esso comporti, per la procedura concorsuale, un sicuro indubbio vantaggio conseguente al pagamento del committente-P.A. il quale subordini il suo pagamento di una maggior somma alla quietanza del subappaltatore in ordine al proprio credito, ai sensi del D.Lgs. n. 163 del 2006, art. 118, comma 3”⁽²⁶⁾ ⁽²⁷⁾.*

⁽²⁶⁾ Così, Cass., 16.2.2016, n. 3003, in *DeJure*. Nello stesso senso si veda Cass., 5.3.2012, n. 3402, in *DeJure*. Nella giurisprudenza di merito si veda Trib. Como, 11.6.2015, in *DeJure*, secondo il quale “*ben può*

Tale principio, dettato dalla Suprema Corte con riferimento all'ipotesi di fallimento dell'appaltatore, è applicabile *anche* nell'ambito della procedura di concordato preventivo, posto che *“le condizioni di esigibilità e le modalità di riscossione del credito sono le stesse nel concordato preventivo come nel caso di fallimento”* ⁽²⁸⁾.

69. Nel caso di specie, il **pagamento integrale** dei Crediti dei Subappaltatori è **funzionale alla procedura concordataria di Aimeri** in quanto consente di reperire risorse finanziarie necessarie per assicurare la “fattibilità” del Piano e, con essa, **la soddisfazione dei creditori di Aimeri** nella misura, modalità e termini di cui alla Proposta. Ed infatti, il pagamento integrale dei Crediti dei Subappaltatori costituisce **condizione di esigibilità** dei crediti vantati da Aimeri e da Energeticambiente verso le Pubbliche Amministrazioni stazioni appaltanti per **Euro 9.013.323** (si veda il prospetto *sub* **Prod. n. 48**).

Qualora Aimeri non pagasse integralmente i Crediti dei Subappaltatori, le Pubbliche Amministrazioni debtrici sarebbero legittimate ad avvalersi della facoltà di **sospendere i pagamenti** in forza dell'art. 118, comma 3, del D.Lgs. 163/2006 *oppure* in forza delle clausole di analogo tenore contenute nei contratti stipulati con le medesime, con la conseguenza che Aimeri ed Energeticambiente non potrebbero i crediti da esse vantati verso le Pubbliche Amministrazioni, per complessivi **Euro**

*definirsi “funzionale alla procedura concorsuale” e, pertanto, degno di essere soddisfatto **in prededuzione**, il credito del subappaltatore grazie al necessario nesso di strumentalità tra il pagamento del proprio credito (...) e la soddisfazione del credito della fallita [verso la P.A. committente] in termini di funzionalità rispetto agli interessi della procedura di quel pagamento, meritevole per l'effetto del rango preferenziale”, correlazione, questa, che “rende del tutto irrilevante il fatto che il credito de quo sia sorto in periodo anteriore al fallimento (...) poiché il suo soddisfacimento gioverà all'intera massa dei creditori”.*

- (27) L'art. 118, comma 3, del D.Lgs. 163/2006 dispone che *“nel bando di gara la stazione appaltante indica che provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite o, in alternativa, che è fatto obbligo agli affidatari di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanziate relative ai pagamenti da essi affidatari corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora gli affidatari non trasmettano le fatture quietanziate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore degli affidatari. Nel caso di pagamento diretto, gli affidatari comunicano alla stazione appaltante la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore o dal cottimista, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento. Ove ricorrano condizioni di crisi di liquidità finanziaria dell'affidatario, comprovate da reiterati ritardi nei pagamenti dei subappaltatori o dei cottimisti, o anche dei diversi soggetti che eventualmente lo compongono, accertate dalla stazione appaltante, per il contratto di appalto in corso può provvedersi, sentito l'affidatario, anche in deroga alle previsioni del bando di gara, al pagamento diretto alle mandanti, alle società, anche consortili, eventualmente costituite per l'esecuzione unitaria dei lavori a norma dell'articolo 93 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, nonché al subappaltatore o al cottimista dell'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite”.*

- (28) Così, Trib. Rovereto, 13.10.2014, in *www.ilcaso.it*.

9.013.323, con conseguente impossibilità di destinare tali risorse alla soddisfazione dei propri creditori con conseguente venir meno di risorse funzionali alla prosecuzione dell'attività di impresa.

70. Insomma, il pagamento dei Crediti dei Sub-Appaltatori per “soli” Euro 2.045.882, è funzionale ad assicurare l'incasso, da parte di Aimeri ed Energeticambiente, di crediti verso le P.A. per complessivi **Euro 9.013.323** (per un importo oltre 4 volte superiore all'esborso); risorse, queste, funzionali alla procedura concordataria e alla soddisfazione dei creditori di Aimeri.

Alla luce delle considerazioni sopra svolte e dei principi richiamati, i Crediti dei Subappaltatori sono assistiti dal **beneficio della prededuzione ex art. 111 l. fall.** e, pertanto, verranno pagati in danaro, integralmente e senza dilazione, successivamente all'auspicata omologa del concordato.

71. Nella seguente tabella sono riepilogate le voci debitorie risultanti dalla situazione al 4.8.2016, riclassificate tenendo conto della formazione ai sensi di quanto sopra.

Aimeri Ambiente S.r.l - Passivo concordatario	Situazione profoma concordato 04.08.2016	%
Debiti verso dipendenti per T.F.R.	1.939.555	0,6%
Debiti verso banche ipotecarie	1.360.500	0,4%
Classe - Creditori privilegiati	18.405.179	6,0%
Classe - Debiti previdenziali in transazione	27.136.476	8,8%
Classe - Debiti tributari in transazione	68.458.932	22,3%
Classe - Banche aderenti all'accordo	69.861.357	22,7%
Classe - Società di leasing aderenti all'accordo	38.501.226	12,5%
Classe - Altri creditori finanziari	271.394	0,1%
Classe - Fornitori e altri creditori chirografari	21.187.225	6,9%
Classe - Creditori privilegiati degradati	56.175.876	18,3%
Fornitori strategici	2.045.882	0,7%
Debiti infragruppo	1.724.177	0,6%
Fondi rischi privilegiati	500.000	0,2%
Fondi rischi chirografari	-	0,0%
Totale	307.567.778	100,0%

* * *

F. IL PIANO DI CONCORDATO DI AIMERI.

72. In ragione dello stato di crisi in cui versa la Società, in data 30.11.2016 il Consiglio di Amministrazione di Aimeri ha approvato il Piano (**Prod. n. 30**) e ha deliberato di

proporre, sulla base di tale Piano, una domanda di concordato preventivo con continuità aziendale ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 186-*bis* l. fall.

73. Il Piano, il quale ha una durata prevista di circa **5 anni**, prevede, in sintesi:
- a) la prosecuzione dell'attività di impresa in capo ad Energeticambiente (in qualità di affittuaria dell'azienda di Aimeri), prosecuzione che - sulla base delle previsioni contenute nel Piano Industriale Energeticambiente (quale meglio illustrato *infra*) - assicurerà la generazione da parte di Energeticambiente delle risorse di cassa necessarie per assicurare la continuità aziendale in una situazione di equilibrio economico e finanziario e la corresponsione a favore di Aimeri dei canoni dovuti in forza del Contratto d'Affitto d'Azienda per complessivi **Euro 21,1 milioni circa** (v. successivo **§F.I**);
 - b) la stipula ed esecuzione dell'Accordo Leasing;
 - c) la stipula ed esecuzione dell'Accordo Banche e, in forza del medesimo, **(i)** l'accollo liberatorio da parte di Biancamano dei crediti vantati dalle Banche per un importo pari ad **Euro 46.750.433**, con contestuale rinuncia da parte di Biancamano ad ogni diritto di regresso e/o rivalsa nei confronti di Aimeri e la conversione dei crediti oggetto di accollo in azioni ordinarie di Biancamano, nonché **(iii)** la rinuncia da parte di alcune di esse ad una parte dei propri crediti per **Euro 3.185.539**;
 - d) la stipula di un atto di transazione fiscale *ex art. 182-ter* l. fall. sulla base della Proposta di Transazione Fiscale illustrata nel precedente paragrafo B.III;
 - e) la stipula di un atto di transazione previdenziale *ex art. 182-ter* l. fall. sulla base della Proposta Transazione Previdenziale illustrata nel precedente paragrafo B.III;
 - f) l'incasso dai crediti vantati da Aimeri, per complessivi **Euro 54.651.439**;
 - g) la vendita del RAEE, successivamente all'auspicata omologa del concordato, al miglior prezzo possibile, il cui ricavato verrà destinato alla soddisfazione dei crediti di MPSCS assistiti da prelazione speciale su tale bene.;

- h) la rinuncia, da parte delle società del Gruppo Biancamano, ai propri crediti nei confronti di Aimeri per complessivi **Euro 1.724.177**, con effetto alla data dell'auspicata omologa del concordato preventivo;
- i) la suddivisione dei creditori di Aimeri in n. **8 classi** e la soddisfazione dei relativi crediti nella misura, modalità e tempi indicati nella Proposta;
- l) la fusione per incorporazione di Aimeri in Energeticambiente entro il 31.12.2021.

Come si evince dalle seguenti tabelle illustrative dello stato patrimoniale, del conto economico e del rendiconto finanziario previsionali nell'arco di Piano, l'esecuzione dello stesso consentirà ad Aimeri di raggiungere l'equilibrio finanziario e soddisfare i propri creditori nelle l'equilibrio patrimoniale, economico e finanziario e la soddisfazione dei propri crediti nella misura, modalità e tempi previsti nella Proposta.

Conto economico	Situazione contabile 04.08.2016	Situazione profoma post falcidia 04.08.2016	BP 05.08 - 31.12.2016	BP 2016	BP 2017	BP 2018	BP 2019	BP 2020	BP 2021
Ricavi totali	44.306.557 100%	44.306.557 100%	60.000 100%	44.366.557 100%	4.200.000 100%	4.200.000 100%	4.200.000 100%	4.200.000 100%	4.200.000 100%
Variazione rimanenze	(59.413)	(59.413)	-	(59.413)	-	-	-	-	-
Costi per materie di consumo	(4.359.249)	(4.359.249)	-	(4.359.249)	-	-	-	-	-
Costi per servizi	(16.852.057)	(16.852.057)	(10.200)	(16.862.257)	(370.080)	(370.080)	(370.080)	(370.080)	(370.080)
Costi per godimento beni di terzi	(1.902.059)	(1.902.059)	-	(1.902.059)	-	-	-	-	-
Costi per il personale	(26.861.754)	(26.861.754)	-	(26.861.754)	-	-	-	-	-
Altri (oneri) proventi operativi	(1.512.280)	(1.512.280)	(23.583)	(1.535.863)	(56.600)	(56.600)	(56.600)	(56.600)	(56.600)
Altri (oneri) proventi	(2.563.224)	(2.563.224)	-	(2.563.224)	-	-	-	-	-
Totale costi	(54.110.036) -122%	(54.110.036) -122%	(33.783) -56%	(54.143.819) -122%	(426.680) -10%	(426.680) -10%	(426.680) -10%	(426.680) -10%	(426.680) -10%
Risultato operativo lordo	(9.803.478) -22%	(9.803.478) -22%	26.217 44%	(9.777.262) -22%	3.773.320 90%	3.773.320 90%	3.773.320 90%	3.773.320 90%	3.773.320 90%
Ammortamenti	(3.982.312) -9%	(3.982.312) -9%	-	(3.982.312) -9%	-	-	-	-	-
Risultato operativo netto	(13.785.791) -31%	(13.785.791) -31%	26.217 44%	(13.759.574) -31%	3.773.321 90%	3.773.321 90%	3.773.321 90%	3.773.321 90%	3.773.321 90%
(Oneri) straordinari concordato	(2.118.212)	(84.158.038)	-	(84.158.038)	-	-	-	-	-
Proventi straordinari concordato	-	166.634.512	-	166.634.512	-	-	-	-	-
(Oneri) finanziari	(4.482.061)	(4.482.061)	-	(4.482.061)	-	-	-	-	-
Proventi finanziari	10.647	10.647	-	10.647	-	-	-	-	-
Risultato ante imposte	(20.375.418) -46%	64.219.269 145%	26.218 44%	64.245.485 145%	3.773.322 90%	3.773.322 90%	3.773.322 90%	3.773.322 90%	3.773.322 90%
Imposte	(50.898) 0%	(50.898) 0%	(14.855) -25%	(65.753) 0%	(1.052.756) -25%	(1.052.757) -25%	(1.052.757) -25%	(1.052.757) -25%	(1.052.757) -25%
Risultato netto di esercizio	(20.426.316) -46%	64.168.371 145%	11.363 19%	64.179.732 145%	2.720.566 65%	2.720.565 65%	2.720.565 65%	2.720.565 65%	2.720.565 65%

Stato patrimoniale	Situazione profoma concordato 04.08.2016	Situazione profoma post falciida 04.08.2016	BP variazioni 04.08 - 31.12.2016	BP 2016	BP 2017	BP 2018	BP 2019	BP 2020	BP 2021
Attivo									
Attività immobilizzate									
Partecipazioni	11.500.977	11.500.977	-	11.500.977	11.500.977	11.500.977	11.500.977	11.500.977	11.500.977
Crediti per azienda onessa in affitto	57.620.325	57.620.325	-	57.620.325	57.620.325	57.620.325	57.620.325	57.620.325	57.620.325
Totale attività immobilizzate	69.121.302	69.121.302	-	69.121.302	69.121.302	69.121.302	69.121.302	69.121.302	69.121.302
Attività realizzabili									
Immobilizzazioni materiali per concordato	1.360.500	1.360.500	-	1.360.500	1.360.500	1.360.500	-	-	-
Crediti ed altre attività non correnti	60.761	60.761	-	60.761	60.761	60.761	60.761	60.761	60.761
Imposte anticipate	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Crediti commerciali	58.717.419	58.717.419	(60.975)	58.656.444	49.873.771	43.348.549	37.290.755	30.406.076	4.065.980
Crediti infragruppo	1.838.517	1.838.517	-	1.838.517	1.838.517	1.838.517	1.838.517	1.838.517	1.838.517
Crediti per consolidato fiscale	6.941.260	6.941.260	(12.778)	6.928.482	6.022.885	5.117.288	4.211.691	3.306.093	2.400.496
Crediti tributari	8.907.079	8.907.079	-	8.907.079	8.907.079	6.990.229	4.251.872	520.860	0
Attività finanziarie correnti	2.640.751	2.640.751	-	2.640.751	2.508.832	1.345.275	1.345.275	1.345.275	0
Altre attività correnti	241.045	241.045	-	241.045	-	-	-	-	-
Disponibilità liquide	729.779	729.779	(592.309)	137.470	1.755.438	2.407.451	1.447.744	747.708	274.718
Totale attività realizzabili	81.437.110	81.437.110	(666.062)	80.771.048	72.327.783	62.468.570	50.446.614	38.225.289	8.640.472
Totale attivo	150.558.412	150.558.412	(666.062)	149.892.350	141.449.085	131.589.872	119.567.916	107.346.591	77.761.774

Stato patrimoniale	Situazione profoma concordato 04.08.2016	Situazione profoma post falciida 04.08.2016	BP variazioni 04.08 - 31.12.2016	BP 2016	BP 2017	BP 2018	BP 2019	BP 2020	BP 2021
Passivo									
Patrimonio netto:									
Capitale sociale	1.250.000	1.250.000	-	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
Riserva da rivalutazione	12.519	12.519	-	12.519	12.519	12.519	12.519	12.519	12.519
Altre riserve	897.818	897.818	-	897.818	897.818	897.818	897.818	897.818	897.818
Utili (perdite) a nuovo	(65.437.526)	(65.437.526)	-	(65.437.526)	(1.257.794)	1.462.772	4.183.337	6.903.902	9.624.467
Utili (perdita) d'esercizio	(102.466.141)	64.168.371	11.362	64.179.732	2.720.566	2.720.565	2.720.565	2.720.565	2.720.565
Totale patrimonio netto	(165.743.331)	891.181	11.362	902.543	3.623.108	6.343.673	9.064.238	11.784.804	14.505.369
Passività concordatarie									
Debiti verso dipendenti per T.F.R.	1.939.555	1.939.555	-	1.939.555	1.939.555	1.939.555	1.939.555	1.939.555	1.939.555
Debiti verso banche ipotecarie	1.360.500	1.360.500	-	1.360.500	1.360.500	1.360.500	-	-	-
1 Classe - Creditori privilegiati	18.405.179	18.405.179	-	18.405.179	13.803.179	9.201.179	4.599.179	(0)	(0)
2 Classe - Debiti previdenziali in transazione	27.136.476	27.136.476	-	27.136.476	27.136.476	21.709.181	16.281.886	10.854.590	5.427.295
3 Classe - Debiti tributari in transazione	68.458.932	68.458.932	-	68.458.932	68.458.932	66.542.082	63.803.725	60.072.713	55.308.991
4 Classe - Banche aderenti all'accordo	8.961.357	19.925.386	-	19.925.386	19.925.386	19.925.386	19.925.386	19.925.386	-
5 Classe - Società di leasing aderenti all'accordo	38.501.226	385.012	-	385.012	385.012	385.012	385.012	385.012	-
6 Classe - Altri creditori finanziari	271.394	2.714	-	2.714	2.714	2.714	2.714	2.714	-
7 Classe - Fornitori e altri creditori chirografari	21.187.225	211.872	-	211.872	211.872	211.872	211.872	211.872	-
8 Classe - Creditori privilegiati degradati	56.175.876	561.759	-	561.759	561.759	561.759	561.759	561.759	-
Fornitori strategici	2.045.882	2.045.882	(370.457)	1.675.424	-	-	-	-	-
Debiti infragruppo	1.724.177	-	-	-	-	-	-	-	-
Fondi rischi privilegiati	500.000	500.000	-	500.000	-	-	-	-	-
Fondi rischi chirografari	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale passività concordatarie	307.567.778	140.933.266	(370.457)	140.562.809	133.785.384	121.839.239	107.711.087	93.953.601	62.675.841
Passività prededucibili									
Debiti commerciali prededucibili	2.128.827	2.128.827	-	2.128.827	-	-	-	-	-
Debiti tributari prededucibili	3.740.578	3.740.578	2.076	3.742.655	3.007.394	2.209.789	1.604.009	915.541	0
Debiti/Crediti per IVA prededucibili	(2.128.827)	(2.128.827)	10.956	(2.117.871)	(1.275.288)	(452.706)	70.215	70.215	70.215
Fondo spese di procedura	1.600.000	1.600.000	(320.000)	1.280.000	960.000	640.000	320.000	-	-
Fondo spese professionali prededucibili	1.998.880	1.998.880	-	1.998.880	-	-	-	-	-
Fondo interessi transazione previdenziale	192.788	192.788	-	192.788	192.788	92.331	52.987	24.415	6.780
Fondo interessi transazione fiscale	1.017.667	1.017.667	-	1.017.667	1.017.667	805.534	699.388	598.015	503.569
Fondo interessi creditori privilegiati	184.052	184.052	-	184.052	138.032	92.012	45.992	(0)	(0)
Totale passività prededucibili	8.733.965	8.733.965	(306.968)	8.426.997	4.040.592	3.406.959	2.792.591	1.608.187	580.565
Totale passività e patrimonio netto	150.558.412	150.558.412	(666.062)	149.892.350	141.449.085	131.589.872	119.567.916	107.346.591	77.761.774

Rendiconto finanziario (metodo diretto) 1/2	BP 2016	BP 2017	BP 2018	BP 2019	BP 2020	BP 2021
Incassi						
Ricavi	73.200	5.124.000	5.124.000	5.124.000	5.124.000	5.124.000
Cessione assets	-	-	-	1.360.500	-	-
Crediti commerciali	60.975	8.782.673	6.525.222	6.057.794	6.884.679	26.340.096
Crediti tributari	-	-	1.916.850	2.738.357	3.731.012	520.860
Attività finanziarie correnti	-	131.919	1.163.557	-	-	1.345.275
Altre attività correnti	-	241.045	-	-	-	-
Totale incassi	134.176	14.279.637	14.729.631	15.280.653	15.739.693	33.330.232
Pagamenti oneri operativi						
Costi per servizi	(12.444)	(451.498)	(451.498)	(451.498)	(451.498)	(451.498)
Costi per godimento beni di terzi	-	-	-	-	-	-
Altri (oneri) proventi operativi	(23.583)	(56.600)	(56.600)	(56.600)	(56.600)	(56.600)
Spese di procedura	(320.000)	(320.000)	(320.000)	(320.000)	(320.000)	-
Spese professionali prededucibili	-	(1.998.880)	-	-	-	-
Altri debiti commerciali prededucibili	-	(2.128.827)	-	-	-	-
Interessi creditori privilegiati	-	(46.020)	(46.020)	(46.020)	(45.992)	-
Interessi transazione previdenziale	-	-	(100.457)	(39.344)	(28.571)	(17.635)
Interessi transazione fiscale	-	-	(212.133)	(106.146)	(101.373)	(94.446)
IRAP	-	(4.153)	(292.243)	(147.160)	(147.160)	(147.160)
IRES	-	-	-	-	-	-
IVA differita	-	(878.267)	(652.522)	(605.779)	(688.468)	(915.541)
IVA corrente	-	-	-	(339.661)	(842.582)	(842.582)
Totale pagamenti oneri operativi	(356.027)	(5.884.245)	(2.131.472)	(2.112.208)	(2.682.244)	(2.525.462)
Flusso di cassa al netto degli oneri operativi e pre-deducibili	(221.851)	8.395.392	12.598.158	13.168.445	13.057.450	30.804.770

Rendiconto finanziario (metodo diretto) 2/2	BP 2016	BP 2017	BP 2018	BP 2019	BP 2020	BP 2021
Pagamenti onere concordatario						
Classe - Creditori privilegiati	-	(4.602.000)	(4.602.000)	(4.602.000)	(4.599.179)	-
Classe - Debiti previdenziali in transazione	-	-	(5.427.295)	(5.427.295)	(5.427.295)	(5.427.295)
Classe - Debiti tributari in transazione	-	-	(1.916.850)	(2.738.357)	(3.731.012)	(4.763.722)
Classe - Banche aderenti all'accordo	-	-	-	-	-	(19.925.386)
Classe - Società di leasing aderenti all'accordo	-	-	-	-	-	(385.012)
Classe - Altri creditori finanziari	-	-	-	-	-	(2.714)
Classe - Fornitori e altri creditori chirografari	-	-	-	-	-	(211.872)
Classe - Creditori privilegiati degradati	-	-	-	-	-	(561.759)
Classe - Fornitori strategici	(370.457)	(1.675.424)	-	-	-	-
Banche ipotecarie	-	-	-	(1.360.500)	-	-
Debiti verso dipendenti per T.F.R.	-	-	-	-	-	-
Debiti infragruppo	-	-	-	-	-	-
Fondi rischi privilegiati	-	(500.000)	-	-	-	-
Fondi rischi chirografari	-	-	-	-	-	-
Totale pagamenti onere concordatario	(370.457)	(6.777.424)	(11.946.145)	(14.128.152)	(13.757.486)	(31.277.760)
Totale flusso di cassa	(592.309)	1.617.968	652.013	(959.707)	(700.037)	(472.990)
Disponibilità liquide						
Disponibilità liquide iniziali	729.779	137.470	1.755.438	2.407.451	1.447.744	747.708
Disponibilità liquide finali	137.470	1.755.438	2.407.451	1.447.744	747.708	274.718
Variazione disponibilità liquide	(592.309)	1.617.968	652.013	(959.707)	(700.037)	(472.990)

74. Si segnala che il Piano ha la durata di **5 anni**, laddove i tempi di soddisfacimento di alcuni dei creditori ai sensi della Proposta sono ben maggiori. Ad esempio, la Proposta prevede che **(i)** la soddisfazione delle Banche avvenga, per una certa parte dei propri crediti, mediante rimborso non oltre 8 anni, termine risultante da un libero atto negoziale di accettazione di questo maggior termine da parte delle Banche aderenti all'Accordo Banche e **(ii)** la soddisfazione dei crediti erariali privilegiati ai sensi della Proposta di Transazione Fiscale avvenga in un orizzonte temporale di 15 anni, termine - anche in tal caso - da un libero atto negoziale di accettazione di questo maggior termine da parte dell'Erario in sede di sottoscrizione dell'atto di transazione fiscale.

La Società ritiene che, nonostante lo iato temporale fra la durata del Piano e i tempi di adempimento della Proposta, il concordato di Aimeri potrà ritenersi “*eseguito*” quando la Aimeri sarà nuovamente in una condizione di equilibrio finanziario, allorché - preme ribadirlo - verrà incorporata da Energeticambiente (comunque non oltre il 31.12.2021), la quale continuerà a dare esecuzione alla Proposta, agli Accordi Paraconcordatari e agli atti di transazione fiscale e previdenziale.

75. Al riguardo, pare dirimente quanto stabilito da paragrafi 6.5.11 e 6.5.12 dei “*Principi di Attestazione dei Piani di risanamento*” pubblicati in data 6.6.2014 e approvati dal CNDCEC in data 11.9.2014, i quali espressamente prevedono che:
- a) “*l’arco temporale oggetto di considerazione deve pertanto attestarsi a data non anteriore al momento in cui, in base al Piano è previsto che siano soddisfatti i creditori, ovvero, nel caso di continuità aziendale siano ripristinate le normali condizioni di finanziamento (e di fido) ovvero nel caso di prosecuzione dei contratti pubblici, siano rispettate condizioni che consentano un regolare adempimento degli stessi?*” (Paragrafo 6.5.11);
 - b) “*si ritiene ... che, in caso di continuità, l’orizzonte temporale di osservazione vada esteso - ove possa occorrere - oltre al momento di soddisfacimento dei creditori, sino a quello in cui può considerarsi ripristinato l’equilibrio finanziario dell’impresa*” (Paragrafo 6.5.12).

Dal tenore letterale dei suddetti principi di attestazione, emerge - *da un lato* - l’assoluta fisiologicità di una discrasia temporale fra la durata del piano di concordato con

continuità e i tempi di soddisfazione dei creditori e - *dall'altro lato* - che, in ogni caso, il piano di concordato con continuità, lungi dall'aver come riferimento le tempistiche dei creditori, deve considerarsi “*concluso*” nel momento in cui è ripristinato l'equilibrio finanziario del debitore.

76. Il contenuto del Piano è esposto in dettaglio nell'allegato *sub* **Prod. n. 30**, che rappresenta parte integrante e sostanziale del presente ricorso e al quale si rinvia.

Nel prosieguo verranno analizzate meglio analizzate le operazioni di cui al precedente punto 73, lett. a) e j), rinviandosi, per quanto concerne le restanti operazioni previste nel Piano, a quanto già illustrato nei precedenti paragrafi.

* * *

F.I. La prosecuzione dell'attività di impresa in capo a Energeticambiente e le risorse finanziarie derivanti dalla continuità.

77. Nella Domanda di Pre-Concordato e nella Relazione Informativa del 2.9.2016 (cui si rinvia per maggiori dettagli), l'esponente ha illustrato le ragioni poste a fondamento della prosecuzione dell'attività di impresa in capo ad Energeticambiente, con particolare riguardo:

- a) alla necessità di stipulare il Contratto d'Affitto d'Azienda prima del deposito della Domanda di Pre-Concordato; e
- b) alla previsione che tale contratto prosegua dopo l'omologa e, in ogni caso, non oltre il 31.12.2021 (termine finale di efficacia del Contratto d'Affitto d'Azienda).

78. Allo scopo di fornire ai creditori di Aimeri una chiara rappresentazione della struttura dell'operazione di risanamento sostanziata nel Piano, preme in questa sede ricordare che la prosecuzione dell'attività di impresa in capo ad Energeticambiente rappresenti un carattere essenziale e indefettibile del concordato che la Società intende sottoporre all'approvazione dei propri creditori (e all'omologa di codesto Ill.mo Tribunale) e attribuisca allo stesso natura di “**concordato con continuità aziendale**” ai sensi e per gli effetti dell'art. 186-*bis* l. fall.

La prosecuzione dell'attività di impresa in capo ad Energeticambiente in qualità di affittuaria dell'azienda di Aimeri ha natura temporanea e rappresenta uno mero “strumento ponte” volto ad (*i*) assicurare la conservazione dei valori dell'impresa

nelle more della procedura concordataria e nelle more dell'esecuzione del Piano e **(ii)** consentire, nel medesimo arco temporale e fino alla cessazione dell'affitto, la generazione di risorse finanziarie da destinarsi alla soddisfazione dei creditori di Aimeri (per oltre circa **Euro 14 milioni circa**). In ragione di quanto sopra, il Piano prevede che il Contratto d'Affitto d'Azienda cessi al 31.12.2021 e, in ogni caso, non oltre tale data, abbia luogo la riunificazione della proprietà e del godimento della azienda in capo ad un unico soggetto, i.e. Energeticambiente quale incorporante di Aimeri.

Appare dunque evidente che l'affitto dell'azienda non ha lo scopo (né l'effetto) di collocare l'azienda di Aimeri sul mercato. Trattasi bensì di una operazione connessa alla futura fusione per incorporazione di Aimeri in Energeticambiente, **(i)** volta a creare un temporaneo "scollamento" tra proprietà e il godimento dell'azienda al solo e unico scopo di evitare la perdita di funzionalità ed efficienza dell'intero complesso produttivo e **(ii)** che si esaurisce nei rapporti tra la controllante in procedura (Aimeri) e la controllata *in bonis* (Energeticambiente). Il tutto, senza alcun coinvolgimento di terzi *competitor* potenziali acquirenti o affittuari e, dunque, senza alcuna apertura al mercato.

In questa situazione, non vi è dubbio che la struttura ipotizzata rispetti tutti i requisiti in presenza dei quali - secondo la giurisprudenza di merito - il concordato può essere qualificato "con continuità aziendale" ai sensi e per gli effetti dell'art. 186-*bis* l. fall. Ed infatti, come affermato dalla giurisprudenza, "***l'affitto stipulato prima della presentazione della domanda di concordato, come quello da stipularsi in corso di procedura concordataria non è (...) di ostacolo all'applicabilità della disciplina tipica del concordato in continuità***" allorché "*persegua la finalità di mantenere in vita, di continuare, appunto, l'attività d'impresa [come nel caso di specie]*". In tale situazione, l'affitto "*non è altro che uno "strumento ponte" [per assicurare la prosecuzione dell'attività di impresa e così prevenire] il rischio della perdita dei valori intrinseci - primo fra tutti l'avviamento - che un suo arresto, anche solo momentaneo, produrrebbe in modo irreversibile. L'affitto d'azienda rappresenta, quindi, uno strumento compatibile, essenziale e funzionale al raggiungimento degli obiettivi sottesi, da un lato della conservazione dell'impresa, e dall'altro al miglior*

soddisfacimento del ceto creditorio ⁽²⁹⁾, e cioè con gli obiettivi che il legislatore ha inteso assicurare attraverso l'introduzione, nel nostro ordinamento, dell'istituto del concordato preventivo con continuità aziendale.

Alla luce delle considerazioni sopra svolte, si ritiene che la prosecuzione dell'attività di impresa in capo ad Energeticambiente nei termini sopra descritti **(i)** attribuisca al concordato presentato dalla scrivente natura di “concordato con continuità aziendale”, con conseguente applicazione dell'art. 186-*bis* l. fall. e delle restanti disposizioni di legge previste con riferimento a tale tipologia di concordato e **(ii)** precluda l'applicabilità delle disposizioni in materia di offerte concorrenti contenute nell'art. 163-*bis* l. fall. ⁽³⁰⁾.

79. La prosecuzione dell'attività di impresa da parte di Energeticambiente avverrà sulla base del Piano Industriale Energeticambiente predisposto dalla società e approvato con delibera del C.d.A. della stessa in data 29.11.2016.

Le principali assunzioni del Piano Industriale Energeticambiente, unitamente allo stato patrimoniale, al conto economico e al rendiconto finanziario di Energeticambiente nell'arco di piano sono sintetizzate all'interno del Piano, a cui si rinvia per maggiori approfondimenti. Preme in ogni caso rilevare come, sulla base del

⁽²⁹⁾ Così Trib. Bolzano, 10.3.2015, in *www.ilcaso.it*. Nello stesso senso si vedano, *ex multis*, Trib. Udine, 5.5.2016, in *www.ilcaso.it*, secondo il quale “rientra nell'ambito della continuità aziendale e comporta, pertanto, l'applicazione della disciplina di cui all'articolo 186-*bis* legge fall. anche il caso in cui l'azienda sia stata affittata prima della presentazione della domanda di concordato e ciò in quanto l'esplicita previsione normativa della continuità indiretta induce a ritenere che il legislatore abbia dato rilevanza alla continuità in senso oggettivo, la quale non può considerarsi esclusa dal fatto che l'azienda sia stata affittata ad altro imprenditore prima della domanda di concordato”; Trib. Alessandria, 18.1.2016, in *www.ilcaso.it*, secondo il quale “il segno distintivo del concordato con continuità aziendale va individuato nella oggettiva, e non soggettiva, continuazione del complesso produttivo, sia direttamente da parte dell'imprenditore, che indirettamente da parte di un terzo (affittuario, cessionario, conferitario), come del resto evidenziato dalla stessa formulazione della norma di cui all'art. 186-*bis*, comma 1, legge fall., la quale distingue tra prosecuzione dell'attività di impresa da parte del debitore e la cessione dell'azienda in esercizio ovvero il conferimento della stessa in esercizio in una o più società, così che la previsione dell'affitto come elemento del piano concordatario (...) deve essere ricondotta nell'ambito dell'art. 186-*bis* legge fall. con conseguente applicazione della relativa specifica disciplina (...); in altri termini, il presupposto per la continuità è costituito da una “continuità aziendale” di tipo oggettivo più che soggettivo, in quanto ciò che in definitiva rileva è che l'azienda sia in esercizio, non importa se ad opera dello stesso imprenditore o di un terzo”. Principi, questi, che specialmente valgono nel caso di specie, ove l'affittuaria dell'azienda altro non è se non un “veicolo” della società in concordato per garantire l'azienda permanga in esercizio.

⁽³⁰⁾ Manca, nel caso di specie, qualsiasi ragione di “contendibilità” dell'azienda di Aimeri in crisi per realizzare, mediante la vendita sul mercato ad un terzo, un prezzo tale da assicurare la migliore soddisfazione dei creditori, essendo tale migliore soddisfazione assicurata dalla permanenza della proprietà dell'azienda in capo ad Aimeri e, successivamente, in capo ad Energeticambiente per effetto della incorporazione di Aimeri.

Piano Industriale Energeticambiente, si stima che tale società sia in grado di generare un EBITDA costantemente positivo e, segnatamente, per un valore adeguato al sostenimento dei costi operativi e (come già si è detto) al regolare pagamento dei canoni di affitto dovuti da Energeticambiente in costanza di equilibrio economico e finanziario, per un importo pari - negli esercizi compresi tra il 2017 e il 2021 - ad **Euro 4,2 milioni annui.**

Fermo quanto sopra, preme precisare come l'andamento del Piano Industriale di Energeticambiente nei termini sopra descritti presupponga, tra le altre cose:

- a) la capitalizzazione di Energeticambiente secondo quanto illustrato nel precedente **paragrafo B.I**, cui si rinvia per maggiori dettagli; e
- b) l'utilizzo degli automezzi e dei cassonetti necessari per lo svolgimento delle attività di raccolta e smaltimento dei rifiuti attraverso la stipula di nuovi contratti di *leasing* aventi ad oggetto i predetti automezzi e l'acquisto dei cassonetti in esecuzione dell'Accordo Leasing, come illustrato nel precedente **paragrafo B.II**, a cui si rinvia per maggiori dettagli.

80. Al fine di rappresentare un quadro patrimoniale, economico/finanziario e gestionale, chiaro e completo, sulle attività condotte da Energeticambiente a decorrere dalla data di efficacia del Contratto di Affitto d'Azienda concluso con Aimeri, si accludono al presente ricorso i seguenti elaborati:

- a) piano mensilizzato (composto da conto economico, stato patrimoniale e rendiconto finanziario) di Energeticambiente dal 31.7.2016 al 30.6.2017 (**Prod. n. 49**);
- b) relazione sulla struttura organizzativa e operativa di Energeticambiente (**Prod. n. 50**);
- c) prospetto delle fatture emesse fino al 31.10.2016 da Energeticambiente agli enti pubblici appaltanti per le prestazioni dei servizi resi in virtù dei contratti a cui quest'ultima è subentrata ad Aimeri in virtù dell'affitto d'azienda (**Prod. n. 51**);
- d) conto economico e situazione patrimoniale di Energeticambiente al 30.9.2016 con evidenza di eventuali scostamenti rispetto al "piano mensilizzato" di cui sopra (**Prod. n. 52**);

- e) conto economico e situazione patrimoniale di Energeticambiente al 31.10.2016 con evidenza di eventuali scostamenti rispetto al “piano mensilizzato” di cui sopra (**Prod. n. 53**);
- f) rendiconto finanziario di Energeticambiente al 31.10.2016 (**Prod. n. 54**);
- g) matrice del bilancio contabile di Energeticambiente al 31.10.2016(**Prod. n. 55**).

* * *

F.II. La fusione per incorporazione di Aimeri in Energeticambiente

81. Il Piano prevede che la fusione tra Aimeri ed Energeticambiente avverrà mediante incorporazione di Aimeri in Energeticambiente e, dunque, attraverso una operazione di **fusione “inversa”**, la quale consentirà di evitare i costi e le lungaggini che si accompagnerebbero ad una operazione di incorporazione di Energeticambiente in Aimeri e, *in primis*, quelli:
- a) al subentro di Aimeri nei contratti con le Pubbliche Amministrazioni in corso di esecuzione, nelle aggiudicazioni definitive e provvisorie nonché nelle offerte per aggiudicazione di gare già presentate da Energeticambiente;
 - b) alla possibilità di Aimeri di tornare in possesso delle licenze, autorizzazioni e iscrizioni per l’esercizio dell’attività di impresa (quale *in primis* l’iscrizione all’ “Albo Smaltitori”) attualmente in capo ad Energeticambiente.
82. Il Piano prevede che la fusione in discorso avvenga entro il 31.12.2021, allorché, si stima, Aimeri avrà ripristinato il proprio equilibrio finanziario. Ipotizzando che la fusione avvenga con effetti dal 1.1.2022, preme rilevare che a tale data sussisteranno alcuni debiti concordatari da soddisfarsi ai sensi della Proposta e, in particolare, debiti erariali e previdenziali, come di seguito illustrato.

Stato patrimoniale		BP 2021
Passivo		
Totale patrimonio netto		14.505.369
Passività concordatarie		
Debiti verso dipendenti per T.F.R.		1.939.555
Debiti verso banche ipotecarie		-
1 Classe - Creditori privilegiati		(0)
2 Classe - Debiti previdenziali in transazione		5.427.295
3 Classe - Debiti tributari in transazione		55.308.991
4 Classe - Banche aderenti all'accordo		-
5 Classe - Società di leasing aderenti all'accordo		-
6 Classe - Altri creditori finanziari		-
7 Classe - Fornitori e altri creditori chirografari		-
8 Classe - Creditori privilegiati degradati		-
Fornitori strategici		-
Debiti infragruppo		-
Fondi rischi privilegiati		-
Fondi rischi chirografari		-
Totale passività concordatarie		62.675.841
Passività prededucibili		
Debiti/Crediti per IVA prededucibili		70.215
Fondo interessi transazione previdenziale		6.780
Fondo interessi transazione fiscale		503.569
Totale passività prededucibili		580.565
Totale passività e patrimonio netto		77.761.774

Fermo restando quanto si è detto sopra in merito al fisiologico iato tra i tempi di esecuzione del Piano e i tempi di adempimento della Proposta (v. precedente punto 75), si rileva sin d'ora che per effetto del ripristino dell'equilibrio finanziario di Aimeri e successiva incorporazione in Energeticambiente, quest'ultima sarà in grado di adempiere regolarmente i predetti debiti ai sensi della Proposta.

83. Nelle pagine 32 del Piano (documento “*Sintesi del piano di ristrutturazione in continuità aziendale*”) è sintetizzata la situazione (patrimoniale, economica e finanziaria) pro-forma di Energeticambiente post incorporazione di Aimeri considerando, quale data di efficacia della fusione, il 1.1.2022, con uno sviluppo della stessa secondo un criterio “inerziale”. In particolare sono stati mantenuti costanti al livello raggiunto nell'anno 2021 i ricavi ed i costi operativi, risultando in un EBITDA costante in arco piano. E' stato inoltre previsto di continuare gli investimenti a supporto dei ricavi,

per un importo annuale pari all'investimento medio 2017-2021. Gli investimenti inoltre sono finanziati mediante lo strumento dei noleggi a lungo termine, previsto già fino al 2021.

84. Si prevede che Energeticambiente, dopo l'incorporazione di Aimeri, presenterà alla data di efficacia della fusione una posizione finanziaria netta pari a Euro 6,3 milioni, che, incrementato del debito residuo da concordato di Aimeri (per Euro 60,7 milioni), implica un indebitamento pari a circa Euro 67 milioni. Confrontando tale cifra con un EBITDA stimato per Euro 22,8m, si può dunque osservare un indice di indebitamento PFN/EBITDA pari a circa **3x**, e cioè per un valore rientrante in parametri c.d. *investment grade*. Si prevede inoltre che dal 2022 Energeticambiente continui a produrre flussi di cassa a servizio dell'indebitamento corrente e concordatario. Quanto sopra consentirà ad Energeticambiente di continuare ad operare in equilibrio economico-finanziario, sostenendo l'indebitamento corrente e concordatario attraverso i flussi di cassa così generati e, in ogni caso, con la possibilità di ricorrere (stante i parametri finanziari c.d. *investment grade* e, dunque, l'esistenza di "condizioni di fido") anche alla finanza terza qualora ciò si rendesse necessario.

* * *

G. LA PROPOSTA DI CONCORDATO.

85. Sulla base di quanto indicato nei paragrafi che precedono, Aimeri intende dunque sottoporre ai propri creditori una proposta di concordato preventivo che prevede:
- a) il pagamento integrale delle spese di procedura, pari a complessivi **Euro 1.600.000;**
 - b) il pagamento integrale dei crediti professionali prededucibili, pari a complessivi **1.998.880;**
 - c) il pagamento integrale dei crediti prededucibili legati alla continuità aziendale e di quelli connessi alla procedura, pari a complessivi **5.135.085;**
 - d) il pagamento integrale dei Crediti dei Subappaltatori assistiti dal beneficio della prededuzione *ex art. 111 l. fall.*, pari a complessivi **Euro 2.045.882;**
 - e) la soddisfazione non integrale, ai sensi dell'art. 160, comma 2, l. fall., del credito

di MPSCS garantito da ipoteca di primo grado sul RAEE, mediante:

- (i) il pagamento in danaro del 100% della quota del credito che trova “capienza” nel valore del RAEE e che, pertanto, non forma oggetto di derubricazione al chirografo, per un ammontare complessivo pari ad **Euro 1.360.500**, entro il 31.12.2019; e
- (ii) la soddisfazione parziale della quota del credito di MPSCS che, sulla base della Relazione di Stima del RAEE, non trova “capienza” nel valore del RAEE e che, è stata derubricata al chirografo ed inserita nella Classe 8, pari a complessivi Euro 1.798.119, mediante pagamento in danaro di un importo pari all'**1%**, e quindi per un ammontare pari ad Euro 17.981;

fermo restando che l'eventuale maggiore ricavato (rispetto all'importo di **Euro 1.360.500** di cui sopra) che dovesse derivare dalla vendita del RAEE, verrà attribuito a MPSCS fino a concorrenza dell'intero ammontare del credito ipotecario da questa vantato verso Aimeri.

- f) la soddisfazione dei **Crediti di Classe 1** mediante pagamento in danaro dell'intero importo dei crediti in 4 anni dalla data dell'omologa, per un importo pari a complessivi **Euro 18.405.179** oltre interessi al tasso annuo dello 0,2% per l'intero arco della dilazione;
- g) la soddisfazione dei **Crediti di Classe 2** ai sensi di quanto previsto dalla Proposta di Transazione Previdenziale, per un importo complessivamente pari ad **Euro 27.136.476**;
- h) la soddisfazione dei **Crediti di Classe 3** ai sensi di quanto previsto dalla Proposta di Transazione Fiscale, per un importo complessivamente pari ad **Euro 68.458.932**;
- i) la soddisfazione dei **Crediti di Classe 4** ai sensi di quanto previsto dall'Accordo Banche, per un importo complessivamente pari ad **Euro 19.925.386**;
- j) la soddisfazione dei **Crediti di Classe 5** ai sensi di quanto previsto dall'Accordo Leasing, per un importo complessivamente pari ad **Euro 385.012**;
- k) la soddisfazione parziale dei **Crediti di Classe 6** mediante pagamento in

danaro, entro il 31.12.2021, di un importo pari all'1% di ciascun credito, per un importo pari a complessivi **Euro 2.714** senza riconoscimento di interessi;

l) la soddisfazione parziale dei **Crediti di Classe 7** mediante pagamento in danaro, entro il 31.12.2021, di un importo pari all'1% di ciascun credito, per un importo pari a complessivi **Euro 211.872** senza riconoscimento di interessi;

m) la soddisfazione parziale dei **Crediti di Classe 8** (tra cui, come si è detto, è compreso anche il credito ipotecario di MPSCS per la parte "incapiente") mediante pagamento in danaro, entro il 31.12.2021, dell'importo pari all'1% di ciascun credito, per un importo pari a complessivi **Euro 561.759** senza riconoscimento di interessi.

86. La proposta concordataria verrà eseguita entro 15 anni dall'omologa (allorché avrà luogo il pagamento dell'ultimo debito concorsuale) fermo restando che, come già indicato nel precedente paragrafo F, il Piano dovrà intendersi eseguito entro il 31.12.2021 allorché Aimeri raggiungerà l'equilibrio finanziario.

* * *

H. I VANTAGGI DELLA SOLUZIONE CONCORDATARIA RISPETTO ALLO SCENARIO ALTERNATIVO DEL FALLIMENTO DI AIMERI.

87. La Proposta concordataria di cui al presente ricorso presenta per i creditori di Aimeri tutta una serie di vantaggi rispetto alla situazione che si verrebbe a creare ove venisse dichiarato il fallimento della Società.

Si rileva anzitutto che la proposta concordataria formulata ai creditori si inserisce in un programma di continuità aziendale che consentirà agli stessi di beneficiare delle risorse di cassa rivenienti dalla prosecuzione dell'attività di impresa nonché dalla possibilità di una maggiore valorizzazione dell'attivo in continuità. Risorse, queste, sulle quali Aimeri non potrebbe più contare nell'ipotesi di liquidazione fallimentare e che invece - nella prospettiva concordataria - saranno **destinate alla soddisfazione dei creditori** con certezza e in tempi ben definiti.

88. Si consideri infatti che il valore dell'attivo di Aimeri nell'ipotesi di liquidazione fallimentare è stato stimato in **Euro 71.519.768** (v. pagg. 170 ss. della Relazione del Professionista *sub* **Prod. n. 46**), valore che **non consentirebbe di soddisfare**

neppure l'Erario e, men che meno, di destinare alcun importo ai creditori chirografari di Aimeri, neppure in percentuale minima.

89. Quanto sopra sarebbe di per sé solo sufficiente per dimostrare la convenienza del concordato di Aimeri rispetto all'alternativa fallimentare. Tuttavia, per mero tuziorismo, e con riferimento a tutti i creditori concorsuali di Aimeri (ivi inclusi quelli che - sulla base dello scenario fallimentare considerato nella Relazione di Stima - verrebbero soddisfatti per l'intero importo vantato) preme rilevare come la soluzione concordataria assicuri una maggiore certezza della soddisfazione. Ed infatti, nell'ipotesi fallimentare, Aimeri (e, di conseguenza, i propri creditori) non potrebbe(ro) contare *né* sulle risorse che verranno tempestivamente corrisposte da Energeticambiente in forza del Contratto d'Affitto d'Azienda, *né* sul tempestivo ed integrale incasso dei crediti di Aimeri verso le Pubbliche Amministrazioni **(i)** *sia* a fronte di possibili eccezioni di inadempimento che le stazioni appaltanti potrebbero opporre stante l'interruzione del servizio, **(ii)** *sia* a fronte di eventuali crediti per penali maturati dalle stesse verso Aimeri.

90. La maggiore convenienza della soluzione concordataria rispetto all'alternativa fallimentare si lascia altresì apprezzare laddove si consideri che, per tal modo, i (numerosi) fornitori di Aimeri potrebbero contare sulla prosecuzione dei rapporti di fornitura, "attenuando" in tal modo le perdite patrimoniali derivanti dal minor realizzo dei crediti pregressi per effetto del concordato.

Non solo. La soluzione concordataria assicurerebbe il mantenimento del posto di lavoro per i numerosi parte dei dipendenti attualmente in forza presso la Società, assicurando altresì la prosecuzione a favore di una popolazione di oltre 1,8 milioni di abitanti la prosecuzione del pubblico servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

91. Insomma, alla luce di quanto sopra, la soluzione concordataria di Aimeri presenta indubbi vantaggi rispetto all'alternativa fallimentare, *sia* sul fronte della maggiore soddisfazione che verrebbe assicurata al ceto creditorio, *sia* sul versante della certezza di tal e soddisfazione, con ulteriori importanti riflessi positivi sulla prosecuzione dei contratti con i fornitori e della conservazione dei numerosi dipendenti e dei lavoratori impiegati nell'indotto.

* * *

Tutto ciò premesso e ritenuto, **Aimeri Ambiente S.r.l.**, come sopra rappresentata, difesa e domiciliata

insta

affinché codesto Ill.mo Tribunale voglia:

- a) ammettere la Aimeri Ambiente S.r.l. alla procedura di concordato preventivo di cui agli artt. 160 e ss. e 186-*bis* l. fall. alle condizioni di cui al presente ricorso;
- b) determinare, in relazione alle disponibilità di cassa della ricorrente, l'ammontare del deposito di cui all'art. 163, comma 2, n. 4, l. fall., nella misura massima del 20% delle spese di giustizia che si presumono necessarie per l'intera procedura (spese il cui importo complessivo è stato stimato nell'importo di Euro 1.600.000);
- c) autorizzare Aimeri, ai sensi dell'art. 161, comma 7, l. fall., ad eseguire l'*Addendum* al Contratto d'Affitto d'Azienda nel testo allegato al presente ricorso, *ovvero*, per l'ipotesi in cui codesto Ill.mo Tribunale ritenesse che l'esecuzione dell'*Addendum* non richieda alcuna espressa autorizzazione, **(i)** dichiarare che nessuna autorizzazione di codesto Ill.mo Tribunale è richiesta ai fini della esecuzione del predetto da parte di Aimeri e **(ii)** dichiarare il non luogo a provvedere sulla presente istanza di autorizzazione.

Le scritture contabili, gli altri bilanci di esercizio, le dichiarazioni fiscali e i libri sociali di Aimeri Ambiente S.r.l. sono tenuti a disposizione di codesto Ill.mo Tribunale presso la sede legale della società in Rozzano (MI), Strada 4, Palazzo Q6.

Ai sensi dell'art. 9 D.P.R. n. 115 del 2002, si applica il contributo unificato di Euro 98,00.

* * *

Si allegano in copia i seguenti documenti (seguendo la numerazione dei documenti già depositati con la Domanda di Pre-Concordato e l'Istanza di Proroga):

- 26. Delibera del C.d.A. di Aimeri *ex* art. 152, comma 3 e 161, comma 4, l. fall.
- 27. Domanda di Pre-Concordato (senza allegati)
- 28. Relazione Informativa del 2.9.2016 (senza allegati)
- 29. Relazione Informativa del 2.11.2016 (senza allegati)
- 30. Piano concordatario

31. *Addendum* al Contratto d’Affitto d’Azienda
32. Piano Industriale Energeticambiente
33. Bozza Accordo Leasing trasmessa dalla Società agli istituti finanziatori il 10.11.2016
34. Bozza Accordo Banche trasmessa dalla Società agli istituti finanziatori il 10.11.2016
35. *Comfort letter* degli istituti finanziatori
36. Proposta di Transazione Fiscale (senza allegati)
37. Proposta di Transazione Previdenziale (senza allegati)
38. Situazione al 4.8.2016
39. Stato analitico ed estimativo delle attività
40. Elenco nominativo dei creditori di Aimeri
41. Elenco dei titolari dei diritti reali o personali su beni di proprietà o in possesso di Aimeri
42. Relazione di Stima IVA di Rivalsa
43. Relazione di Stima Locatori
44. Relazione di Stima RAEE
45. Relazione di Stima Prelatizi Dilazionati
46. Relazione del Professionista *ex art.* 161, comma 3, l. fall.
47. Lettere di rinuncia ai crediti infragruppo
48. Prospetto subappaltatori
49. Piano mensilizzato di Energeticambiente dal 31.7.2016 al 30.6.2017
50. Relazione sulla struttura organizzativa e operativa di Energeticambiente;
51. Prospetto delle fatture emesse fino al 31.10.2016 da Energeticambiente agli enti pubblici appaltanti
52. Conto economico e situazione patrimoniale di Energeticambiente al 30.9.2016
53. Conto economico e situazione patrimoniale di Energeticambiente al 31.10.2016

54. Rendiconto finanziario di Energeticambiente al 31.10.2016

55. Matrice del bilancio contabile di Energeticambiente al 31.10.2016

* * *

Rozzano, 1 dicembre 2016

Aimeri Ambiente S.r.l. con socio unico

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato

(Ing. Francesco Maltoni)

* * *

Mandato

Il sottoscritto Ing. Francesco Maltoni, nato a Bari il 16.11.1970, residente in Bitritto (BA), Viale On. Vincenzo Binetti n. 10, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato di **Aimeri Ambiente S.r.l.**, con sede legale in Rozzano (MI), Strada 4, Palazzo Q6, C.F., P.IVA e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano n. 00991830084, REA MI-1752199 (“**Aimeri**” o la “**Società**”), a quanto *infra* autorizzato con delibera *ex artt.* 152, comma 3, e 161, comma 4, l. fall. del Consiglio di Amministrazione di Aimeri del 30.1.2016 come da verbale redatto dal Notaio Paolo Givri di Genova, in corso di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano, delega a rappresentare e difendere la predetta società, in ogni stato, fase e grado del presente procedimento, con poteri anche disgiunti, gli Avvocati Prof. Marco Arato (C.F. RTAMRC55L13D969B - pec: marco.arato@pec.beplex.com), Fulvio Marvulli (C.F. MRVFLV69A18D969P - pec: fulvio.marvulli@pec.beplex.com), Francesco G. G. Pirisi (C.F. PRSFNC88R15G203W - pec: francesco.pirisi@pec.belex.com) ed Enrico Chieppa (C.F. CHPNRC82A07E290S - pec: enrico.chieppa@pec.beplex.com) del Foro di Genova, ed eleggo domicilio presso lo Studio di quest’ultimo in Milano, Via Barozzi n. 1.

Aimeri Ambiente S.r.l. con socio unico

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato

(Ing. Francesco Maltoni)

È autentica

(Avv. Francesco G. G. Pirisi)